Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 165

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 3 luglio 1970

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 165 DEL 3 luglio 1970:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per i comuni di Camaiore, zona censuaria 1ª; Forte dei Marmi; Pietrasanta, zone censuarie 1ª e 2ª e Seravezza della provincia di Lucca.

(5153)

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al merito civile

Il Presidente della Repubblica con suo decreto del 12 dicembre 1969, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 4 della legge 20 giugno 1956, n. 658, ha conferito le seguenti ricompense al merito civile alle persone sottoindicate, in riconoscimento delle azioni meritorie a fianco di ciascun nominativo indicate.

Medaglie d'argento:

CARLESIMO Onorio, colonnello di porto, 4/5 novembre 1966 - Venezia.

In occasione di una violenta alluvione, dopo essersi prodigato, al comando dei propri dipendenti, per il recupero di materiali ed imbarcazioni alla deriva nell'ambito lagunare, organizzava e dirigeva personalmente, malgrado le proibitive condizioni atmosferiche, le complesse ed estenuanti operazioni di soccorso all'equipaggio di una motocisterna affondata. Mirabile esempio di operante umana solidarietà e di elevato senso del dovere.

Alla memoria di **TORTA Antonio,** il 9 settembre 1968 in Giaveno (Torino).

Accortosi, durante operazioni di scavo in un cantiere edile, dell'imminenza di un crollo, si attardava al proprio posto per avvertire alcuni compagni di lavoro del pericolo incombente. Mentre i colleghi potevano così porsi in salvo egli, investito dalle macerie, sacrificava la vita ai più nobili ideali di generosità ed altruismo.

FIORITO Albertina, il 1° dicembre 1968 in Savigliano (Cuneo).

Mentre accorreva nel generoso intento di portare soccorso ad alcune persone rimaste ferite in un incidente stradale veniva travolta da una veloce vettura sopraggiungente, riportando gravissime lesioni. Nobile esempio di operante umana solidarietà.

Alla memoria del milite volontario della C.R.I. **GNECCHI Pietro,** il 21 dicembre 1968 in Bergamo.

Si prodigò volontariamente per anni con abnegazione e fervore in una costante opera di soccorso a feriti ed ammalati, finchè un tragico incidente, occorsogli mentre portava a termine una nuova missione, concludeva immaturamente la sua altruistica opera. Raro esempio di generosità e di dedizione ai più alti ideali di umana solidarietà.

Medaglia di bronzo:

BELLASSAI Giuseppe, il 18 marzo 1969 in Val de Travers, Cantone di Neuchatel (Svizzera).

Accortosi che una massa franosa aveva invaso una importante arteria ferroviaria provvedeva tempestivamente ad avvertire le competenti autorità, scongiurando probabili gravi conseguenze.

(5432)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1969, n. **1332.**

Donazione di un appezzamento di terreno a favore dello Stato.

N. 1332. Decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione disposta a favore dello Stato dall'amministrazione provinciale di Novara, con atto 31 gennaio 1968, repertorio n. 28856, a rogito notaio Manlio Ialenti di Galliate, di un appezzamento di terreno della superficie di mq. 10.640, sito in Novara, via Pietro Generale, da destinare alla costruzione della nuova caserma per i vigili del fuoco di Novara.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 63. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1970, n. **408.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

L'art. 2 del decreto presidenziale 28 luglio 1969, numero 606, relativo alla istituzione della facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Torino, è integrato nel senso che, per i posti di ruolo, ai cinque posti di professore già trasferiti occorre aggiungere il posto assegnato alla cattedra di sociologia (in soprannumero ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1967, n. 62) con il relativo trasferimento del professore che tale cattedra occupa; e ai cinque posti di assistente già trasferiti occorre aggiungere altri quattro posti e propriamente i posti assegnati alle cattedre di sociologia, di diritto costituzionale italiano e comparato, di istituzioni di diritto pubblico, di scienza della politica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1970

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *giugno* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 67. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1970, n. **409**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 44, relativo agli indirizzi del corso di laurea in matematica è modificato nel senso che nelle tre tabelle *B* gli insegnamenti di « Fisica nucleare » e di « Chimica generale o inorganica con elementi di organica » sono soppressi.

Art. 51. — All'elenco degli insegnamenti complementari per il corso di laurea in chimica (indirizzo organico-biologico) sono aggiunti i seguenti:

Radiochimica;
Chimica teorica;
Chimica organica superiore;
Biologia molecolare.

Nello stesso articolo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico) è aggiunto il seguente:

Chimica metallurgica.

Art. 54, relativo alle norme circa l'iscrizione al triennio di applicazione del suddetto corso di laurea è modificato nel senso che il terzo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« La scelta dei complementari, da farsi anno per anno nel triennio di applicazione, e l'eventuale variazione di tale scelta sono sottoposti all'approvazione del consiglio di facoltà ».

Art. 56. — All'elenco degli insegnamenti del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti:

Paleontologia umana;
Paletnologia;
Citologia ed embriologia vegetale;
Ecologia;
Fitogeografia;
Micologia;
Fitosociologia;
Geologia e paleontologia del quaternario;
Entomologia;
Zoogeografia.

Nello stesso articolo l'insegnamento complementare di « Topografia antica e biofisica della antichità spinetica » è soppresso.

Art. 57, relativo alle propedeuticità del suddetto corso di laurea è modificato nel senso che il terzo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli insegnamenti biennali di " Botanica ", di " Zoologia " e di " Fisiologia generale " comportano un esame alla fine di ogni anno ».

Art. 61. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:

Biochimica applicata;
Citologia sperimentale;
Fitogeografia;
Farmacologia;
Endocrinologia comparata;
Parassitologia;

Virologia;
Citologia ed embriologia generale;
Ecologia;
Zoogeografia;
Micologia;
Fitosociologia;
Entomologia.

Nello stesso articolo l'insegnamento complementare di « Topografia antica e biofisica della antichità spinetica » è soppresso.

Art. 62, relativo alle propedeuticità del suddetto corso di laurea è modificato nel senso che il terzo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli insegnamenti biennali di " Botanica ", di " Zoologia " e di " Fisiologia generale " comportano un esame alla fine di ogni anno ».

Art. 66. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti i seguenti:

Paleontologia umana;
Paletnologia;
Prospezioni geofisiche;
Cristallochimica.

Art. 67. — All'elenco delle propedeuticità del suddetto corso di laurea è aggiunto il seguente ultimo comma:

« Non potrà essere ammesso all'internato lo studente che non abbia superato i seguenti esami fondamentali:

Istituzioni di matematiche;
Chimica generale e inorganica con elementi di organica;
Fisica sperimentale I;
Mineralogia e uno a scelta fra fisica sperimentale II, geografia fisica e paleontologia.

Art. 70. — L'ultimo comma relativo al corso biennale di studi propedeutici per la laurea in ingegneria è abrogato e sostituito dal seguente:

« Agli insegnamenti del II anno vanno aggiunti obbligatoriamente due insegnamenti da scegliersi dagli studenti fra i seguenti:

Disegno II;
Litologia e geologia;
Metodi di osservazione e misura;
Tecnologia generale dei materiali.

in rapporto all'indirizzo che verrà scelto dagli studenti stessi nel successivo triennio ».

Nello stesso articolo è aggiunto il seguente ultimo comma:

« Gli insegnamenti di analisi matematica I, analisi matematica II, geometria I, geometria II e meccanica razionale sono distinti dagli analoghi insegnamenti del corso di laurea in matematica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *giugno* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 68. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1970, n. **410**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione « La scarpetta », con sede in Roma.

N. 410. Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione « La scarpetta », con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *giugno* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 54. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1970, n. **411**.

Trasformazione dell'« Istituto superiore di studi corporativi del lavoro e della previdenza » in « Istituto superiore di studi del lavoro e della cooperazione Luigi Luzzatti ».

N. 411. Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene cambiata la denominazione dell'« Istituto superiore di studi corporativi del lavoro e della previdenza » in quella di « Istituto superiore di studi del lavoro e della cooperazione Luigi Luzzatti », di cui viene approvato il nuovo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *giugno* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 65. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1970, n. **412**.

Estinzione di sette istituzioni di assistenza e beneficenza in S. Severo.

N. 412. Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene dichiarata l'estinzione delle seguenti istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di S. Severo (Foggia) e la devoluzione dei relativi patrimoni al locale ente comunale di assistenza: 1) « Monte di doti Quadrino »; 2) « Monte di doti Paladini »; 3) « Monte di doti Luciani »; 4) « Monti di doti Ugliola »; 5) Pio legato « Greco »; 6) « Monte di beneficenza Venusi »; 7) « Pio Monte Carmine Palma ».

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *giugno* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 70. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1970, n. **413**.

Estinzione della pia istituzione « Fortunata Consiglio », con sede in Pitigliano.

N. 413. Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la pia istituzione « Fortunata Consiglio », con sede in Pitigliano, viene dichiarata estinta ed il relativo patrimonio devoluto alla comunità israelitica di Livorno.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *giugno* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 59. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 1969.

Devoluzione alla Regione Valle d'Aosta, per l'anno 1969, di quote di tributi erariali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER L'INTERNO, PER IL BILANCIO, PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto lo statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Visto l'art. 4 della legge 29 novembre 1955, numero 1179, concernente l'ordinamento finanziario della Valle d'Aosta;

Visto l'accordo con il Presidente della Regione Valle d'Aosta effettuato per l'anno finanziario 1969;

Decreta:

Art. 1.

Alla Regione Valle d'Aosta sono attribuite per l'anno finanziario 1969, in attuazione dell'art. 4 della legge 29 novembre 1955, n. 1179, le seguenti quote di tributi erariali da calcolarsi sui versamenti in conto competenza effettuati nella sezione di tesoreria provinciale competente:

un decimo dell'imposta di ricchezza mobile;

decimi 6,2 dell'imposta generale sull'entrata;

decimi 7 dei proventi del monopolio sui tabacchi limitatamente alla parte da considerarsi come imposta di consumo;

decimi 9 dell'imposta sul gas e sull'energia elettrica.

Art. 2.

La devoluzione alla Regione della quota di decimi 6,2 dell'I.G.E. di cui al precedente articolo ha luogo sulla base del gettito riscosso nell'ambito regionale. A tali fini si intende riscossa nell'ambito regionale anche la parte del gettito d'imposta corrisposta al primo ufficio del registro per la imposta generale sull'entrata di Roma dagli obbligati residenti nella Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro per le finanze 12 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1962, registro n. 20, foglio n. 172.

La percentuale di cui sopra viene applicata sull'importo dei versamenti in conto competenza affluiti alla sezione di tesoreria provinciale di Aosta e sull'importo dei versamenti in conto competenza effettuati dal detto primo ufficio del registro per somme riscosse ai sensi del precedente comma.

Detti importi dei versamenti saranno decurtati delle quote dell'11,50 %, del 2 % e dell'1,60 % devolute a favore dei comuni e delle provincie ai sensi rispettivamente degli articoli 1, 3 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703 e successive modificazioni, dell'art. 16 della legge 16 settembre 1960, n. 1014 e dell'art. 2 della legge 21 ottobre 1960, n. 1371, sostituiti rispettivamente dagli articoli 7 e 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, nonchè delle quote devolute ai comuni in base all'art. 5 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione del secondo comma del precedente articolo l'ammontare dei versamenti effettuati dal primo ufficio I.G.E. di Roma sarà comunicato dallo stesso ufficio all'intendenza di finanza di Aosta.

Art. 4.

L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 3491 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1969

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per il bilancio
CARON

Il Ministro per le finanze
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *giugno* 1970
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 129

(6072)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1970.

Declassificazione da statale di un tratto di strada in provincia di Potenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la nota 6 giugno 1969, n. 1953 della direzione generale dell'A.N.A.S. relativa alla declassificazione a consortile del tratto terminale, dell'estesa di km. 4+195, compreso tra il km. 52+450 ed il km. 56+645 della strada statale n. 94 del Varco di Pietrastretta (innesto strada statale n. 19 presso Auletta - Vietri - Varco di Pietrastretta - innesto con la strada statale n. 7 presso Potenza, di km. 56+600) ed alla conseguente modifica dell'itinerario e dell'estesa della medesima strada statale n. 94;

Vista la delibera 31 ottobre 1966, n. 52 del Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale - Potenza;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della legge suindicata il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si sono pronunciati favorevolmente con voti rispettivamente in data 16 aprile 1969, n. 400 e 21 luglio 1969, n. 1176;

Ritenuto, quindi, che può procedersi alla suddetta declassificazione ai sensi dell'art. 12 della stessa legge n. 126 ed alla conseguente modifica di tracciato;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126:

1) il tratto terminale della strada statale n. 94 compreso tra il km. 52+450 (innesto con la strada statale n. 407) ed il km. 56+245 (innesto con la strada statale n. 7), dell'estesa di km. 4+195 cessa di appartenere al

novero delle strade statali e viene assunto dal consorzio per il nucleo industriale di Potenza che ne ha fatto richiesta;

2) l'itinerario e l'estesa della strada statale n. 94 vengono modificati come segue: « innesto strada statale n. 19 presso Auletta - Vietri - Varco di Pietrastretta - innesto con la strada statale n. 407 presso Potenza », dell'estesa di km. 52+405.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 9 febbraio 1970

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1970
Registro n. 10 *Lavori pubblici, foglio n.* 273

(6094)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1970.

Classificazione tra le statali di un strada in provincia di Potenza e Matera.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la nota 16 giugno 1969, n. 1948 della direzione generale dell'A.N.A.S. relativa:

a) alla statizzazione della strada di Fondo Valle d'Agri, con itinerario: innesto con la strada statale n. 19 - Marsico Nuovo - ponte Grumetino - bivio Spinoso - bivio Missanello - scalo Montalbano - innesto strada statale n. 106 presso Eraclea; da denominarsi come « strada statale n. 589 di Fondo Valle d'Agri »;

b) alla declassifica a provinciale del tratto della strada statale n. 92 compreso fra le progressive chilometriche 100+650 e 110+760 scorrente nella provincia di Potenza;

c) alla declassifica del tratto della strada statale n. 103 compreso fra le progressive chilometriche 175+600 e 192+651 scorrente nella provincia di Matera e conseguentemente: alla modifica del tracciato della strada statale n. 103 (innesto strada statale n. 19 presso la stazione di Montesano - Moliterno - Corleto Perticara - Stigliano - Craco - Scanzano - stazione di Montalbano Jonico, dell'estesa di km. 192,651) che verrebbe ad assumere il seguente itinerario: « innesto strada statale n. 19 presso la stazione di Montesano - Moliterno - Corleto Perticara - Cirigliano - Stigliano - Craco - innesto strada statale n. 589 », dell'estesa di km. 171+900 onde evitare che il tratto compreso fra le progressive chilometriche 171+900 e 175+600 rimanga in comune con la strada statizzanda di cui al punto *a*);

Sentiti a norma degli articoli 3 e 12 della legge n. 126 il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici che hanno espresso parere favorevole rispettivamente con voti 16 aprile 1969, n. 401 e 8 settembre 1969, n. 1448, nonchè le amministrazioni provinciali di Potenza e Matera che hanno anch'esse espresso parere favorevole rispettivamente con delibere 14 febbraio 1969, n. 39, 24 febbraio 1969, n. 418, 14 febbraio 1969, n. 39 e 28 ottobre 1969, n. 1172;

Ritenuto, quindi, che si può provvedere alla statizzazione, alle declassificazioni ed alla modifica dei tracciati di cui sopra;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958 n. 126:

1) viene classificata statale, con la denominazione di strada statale n. 598 « di Fondo Valle d'Agri », la strada avente i seguenti capisaldi: « innesto strada statale n. 19 - Marsico Nuovo - ponte Grumentino - bivio Spinoso - bivio Missanello - scalo Montalbano - innesto strada statale n. 106 presso Eraclea »;

2) cessa di appartenere al novero delle strade statali e viene classificata provinciale, in provincia di Potenza, il tratto della strada statale n. 92 compreso fra le progressive chilometriche 100+650 e 110+760;

3) cessa di appartenere al novero delle strade statali e viene classificata provinciale, in provincia di Matera il tratto della strada statale n. 103 compreso fra le progressive chilometriche 175+600 e 192+651;

4) il tracciato e l'estesa della strada statale n. 103 vengono modificati come segue: « innesto strada statale n. 19 presso la stazione di Montesano - Moliterno - Corleto Perticara - Stigliano - Craco - innesto strada statale n. 589 », di km. 171+900.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 9 febbraio 1970

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1970
Registro n. 10 *Lavori pubblici, foglio n.* 272

(6095)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1970.

Ristrutturazione degli uffici agricoli di zona dipendenti dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Campobasso.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, che autorizza il Ministro per l'agricoltura e le foreste ad istituire gli uffici agricoli di zona nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle dipendenze degli ispettorati medesimi;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1965, con il quale sono stati istituiti nel territorio di competenza dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Campobasso ed alle sue dirette dipendenze, in base alla rilevazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità previste dalla citata legge n. 1304, i seguenti uffici agricoli di zona: Montenero di Bisaccia, Termoli, Larino, Santa Croce di Magliano, Riccia, Boiano, Trivento, Agnone, Isernia, Venafro;

Vista la legge n. 20 del 2 febbraio 1970, che istituisce la provincia di Isernia;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1970, che stabilisce la data di entrata in funzione dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Isernia;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1970, che pone alle dipendenze dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Isernia gli uffici agricoli di zona di Agnone e di Venafro ed istituisce l'ufficio agricolo di zona di Frosolone;

Considerato che i suddetti uffici comprendono territori già rientranti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Campobasso;

Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere ad una nuova ristrutturazione degli uffici agricoli di zona dipendenti dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Campobasso;

Considerata, inoltre, la necessità, al fine di un maggior potenziamento dell'attività intesa a promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della provincia, di istituire un nuovo ufficio agricolo di zona in Petrella Tifernina;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data del presente decreto l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Campobasso ha alle proprie dipendenze i seguenti uffici agricoli di zona, così ristrutturati:

1) *Boiano*, con sede in comune di Boiano, comprendente i territori dei comuni di Boiano, Campochiaro, Casalcipriano, Cercepiccola, Colledanchise, Guardiaregia, S. Giuliano del Sannio, S. Massimo, S. Polomatese, Sepino, Spinete, Vinchiaturo, per una superficie agraria forestale di ha. 34.011 e di terreno coltivato di ha. 24.148.

2) *Larino*, con sede in comune di Larino, comprendente i territori dei comuni di Larino, Casacalenda, Guardialfiera, Montelongo, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Provvidenti, Ripabottoni, S. Martino in Pensilis, Ururi, per una superficie agraria forestale di ha. 44.868 e di terreno coltivato di ha. 40.868.

3) *Montenero di Bisaccia*, con sede in comune di Montenero di Bisaccia, comprendente i territori dei comuni di Montenero di Bisaccia, Acquaviva Collecroce, Castelmauro, Mafalda, Montefalcone nel Sannio, Montemitro, Palata, Petacciato, S. Felice del Molise, Tavenna, per una superficie agraria forestale di ha. 35.428 e di terreno coltivato di ha. 31.878.

4) *Riccia*, con sede in comune di Riccia, comprendente i territori dei comuni di Riccia, Cercemaggiore, Gambatesa, Gildone, Ielsi, Macchia Valfortore, Pietracatella, S. Elia a Pianisi, Tufara, per una superficie agraria di ha. 38.564 e di territorio coltivato di ha. 34.145.

5) *S. Croce di Magliano*, con sede in comune di S. Croce di Magliano, comprendente i territori dei comuni di S. Croce di Magliano, Bonefro, Colletorto, Rotello, S. Giuliano di Puglia, per una superficie agraria forestale di ha. 22.388 e di terreno coltivato di ha. 21.294.

6) *Termoli*, con sede in comune di Termoli, comprendente i territori dei comuni di Termoli, Campomarino, Guglionesi, Montecilfone, Portocannone, San Giacomo degli Schiavoni, per una superficie agraria forestale di ha. 26.512 e di terreno coltivato di ha. 25.502.

7) *Trivento*, con sede in comune di Trivento, comprendente i territori dei comuni di Trivento, Castropignano, Duronia, Fossalto, Molise, Pietracupa, Roccavivara, Salcito, S. Angelo Limosano, S. Biase, Torella del Sannio, per una superficie agraria forestale di ha. 24.011 di terreno coltivato di ha. 19.095.

Art. 2.

Dalla data del presente decreto è inoltre istituito nell'ambito della circoscrizione territoriale della provincia di Campobasso ed è posto alle dirette dipendenze del locale ispettorato provinciale dell'agricoltura, l'ufficio agricolo di zona di:

8) *Petrella Tifernina*, con sede in comune di Petrella Tifernina, comprendente i territori dei comuni di Petrella Tifernina, Campolieto, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Civitacampomarano, Limosano, Lucito, Lupara, Matrice, Monacilioni, Montagano, per una superficie agraria forestale di ha. 26.046 e di terreno coltivato di ha. 21.899.

Roma, addì 24 marzo 1970

Il Ministro: SEDATI

(6065)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1970.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Cagliari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che la strada « Cagliaritana », dell'estesa di km. 14+750, con i seguenti capisaldi d'itinerario: « innesto strada statale n. 130 al km. 2+800 - strada statale n. 131 - strada statale n. 387 - strada statale n. 125 - lungomare di Cagliari » ha i requisiti previsti per essere inserita nella rete delle strade statali;

Sentiti a norma dell'art. 3 della legge suindicata, il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'amministrazione provinciale di Cagliari, che si sono pronunciati favorevolmente rispettivamente in data 1° agosto 1969, n. 967, in data 16 dicembre 1969, n. 2117 ed in data 1° giugno 1964, n. 2268;

Ritenuto, quindi, che si può provvedere alla statizzazione in parola ai sensi dell'art. 3 della stessa legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada di cui alle premesse, viene classificata statale con la seguente denominazione:

strada statale n. 554 « Cagliaritana » - con i seguenti capisaldi di itinerario: « innesto strada statale n. 130 al km. 2+800 - strada statale n. 131 - strada statale n. 387 - strada statale n. 125 - lungomare di Cagliari » - estesa di km. 14+750.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 25 marzo 1970

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1970
Registro n. 10 Lavori pubblici, foglio n. 370

(6097)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1970.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Potenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 385 di detto piano è prevista la strada « dal termine della strada statale n. 167 (chilometro 10+090) al bivio Monticchio Bagni » dell'estesa di km. 5+850;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali quale prolungamento della strada statale n. 167 « dei Laghi di Monticchio »;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126:

Art. 1) la strada « dal termine della strada statale n. 167 (km. 10+090) al bivio Monticchio Bagni », della estesa di km. 5+850, è classificata statale quale prolungamento della strada statale n. 167 « dei Laghi di Monticchio ».

Art. 2) la strada statale n. 167 « dei Laghi di Monticchio », pertanto, avrà il seguente itinerario: « innesto strada statale n. 93 presso Rionero - Laghi di Monticchio - bivio Monticchio Bagni », dell'estesa complessiva di km. 15+850.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 25 marzo 1970

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1970
Registro n. 10 Lavori pubblici, foglio n. 369

(6096)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1970.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del tesoro novennali 5,50 % a premi, di scadenza 1° gennaio 1979.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 28 febbraio 1969, n. 21;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 325, del 27 dicembre 1969, concernente l'emissione dei buoni del tesoro novennali 5,50% a premi, di scadenza 1° gennaio 1979, per complessive nominali lire 167 miliardi;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del tesoro novennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del tesoro novennali 5,50% a premi, di scadenza 1° gennaio 1979, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono distinti in nove tagli, per il rispettivo capitale nominale di lire cinquemila, diecimila, ventimila, cinquantamila, centomila, cinquecentomila, un milione, cinque milioni e dieci milioni.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di diciotto cedole per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le diciotto cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su tre colonne di sei cedole ciascuna, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 1° luglio 1970, a quella n. 18, di scadenza 1° gennaio 1979.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca liscia con filigrana in chiaro scuro.

La filigrana rappresenta il « Gruppo del Nettuno e delle Ninfe », tratto dall'omonima fontana in Messina, opera dei fratelli Montorsoli, nel corpo del titolo, e la testa del « Nettuno », del medesimo gruppo, in ogni cedola.

Art. 3.

La cornice del corpo del titolo è formata da motivi ornamentali di bianco-linea che nella parte centrale superiore sono interrotti da un medaglione che racchiude dentro una cornicetta ovale di stile rinascimentale, la riproduzione dell'autoritratto di Antonello da Messina. Questo medaglione sporge fuori della cornice, nella parte superiore, mentre il resto, verso il basso, è contornato ed arricchito da un movimento di elementi di bianco-linea. Agli angoli della cornice vi sono quattro rosoni a sei punte irregolari, di nero-linea, e, al centro del lato inferiore di essa, una losanga ugualmente di nero-linea. Il perimetro interno è impreziosito da un elemento a riga nera ripetentesi. Il fondo è formato dall'addizionamento di un disegno filiforme.

Sul fondino del corpo del titolo, dall'alto verso il basso, sono stampate le seguenti leggende « Repubblica Italiana - Direzione Generale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Novennali 5,50% - a premi - di scadenza 1° gennaio 1979 - Legge 28 febbraio 1969, n. 21 e Decreto Ministeriale 11 dicembre 1969 - Titolo appartenente alla serie (numero della serie) del capitale nominale di lire (importo in lettere) rappresentante (segue l'indicazione del numero, in lettere) Buoni unitari - di lire cinquemila ciascuno (seguono il numero od i numeri di iscrizione del titolo) - fruttante l'interesse annuo di lire (importo in lettere) - iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° gennaio 1970 - Roma, 1° gennaio 1970 - Il Direttore Generale (Mazzaglia) - V° per la Corte dei conti (C. Danusso) - Il Direttore di Divisione (D'Amico) - N. 604900 di Pos. (Serie IV) ».

Nel corpo del titolo, in basso a sinistra, è impresso, in apposito spazio circolare a linee ondulate, il bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

Art. 4.

Il rovescio del corpo del titolo è formato da un disegno ornamentale simmetrico, a mezza tinta.

Nel rovescio del corpo del titolo, sono stampate, in alto, le principali norme che regolano i buoni del tesoro novennali 5,50% a premi, di scadenza 1° gennaio 1979; al centro la leggenda « Annotazioni relative al pagamento dei premi », seguita da apposito spazio; in basso, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta a motivi simmetrici ripetuti, interrotta, in alto, dalla leggenda « Direzione Gen. del Debito Pubblico ».

Il fondino, simile a quello del corpo del titolo, reca a sinistra e a destra, in alto, due spazi quadrangolari a tratteggio finissimo ondulato (recanti rispettivamente, l'indicazione della serie e la data di pagabilità, seguita dall'importo della cedola, in cifre), nonchè, in basso, verso destra, altro spazio circolare, a fondino ondulato, riservato al bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

Agli angoli superiori della cornice, dentro ciascuno dei due spazi quadrangolari, è ripetuto, in apposito quadratino bianco, il numero cedolare.

Sul fondino sono riportate, dall'alto verso il basso le seguenti leggende: « Buoni del Tesoro Novennali 5,50 % - a premi - di scadenza 1° gennaio 1979 - Legge 28 febbraio 1969, n. 21 e decreto ministeriale 11 dicembre 1969 ». « Cedola al » seguita dalla data di pagabilità e dall'importo della cedola (in lettere e, fra parentesi, in cifre) nonchè dal numero (o dai numeri) di iscrizione dei buoni unitari rappresentati dal titolo.

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca, al centro, una composizione a forma di losanga, a motivi ornamentali stilizzati, che racchiude, al centro, in uno spazio circolare bianco, il numero cedolare.

Sotto tale losanga è riportata la leggenda « 5,50% B.T.N. 1979 - 5,50% ».

Art. 7.

La stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è eseguita in colore diverso per ciascun taglio, e precisamente:

per i	titoli	da L.	5.000	in blu;
»	»	»	10.000	in rosso-bruno;
»	»	»	20.000	in arancione;
»	»	»	50.000	in verde-smeraldo;
»	»	»	100.000	in bruno;
»	»	»	500.000	in grigio-lavagna;
»	»	»	1.000.000	in viola-malva;
»	»	»	5.000.000	in bruno-seppia;
»	»	»	10.000.000	in verde-pisello.

La carta filigranata dei tagli da lire cinque milioni e da lire dieci milioni è colorata litograficamente, rispettivamente, in giallo-avorio e in giallino.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione, la serie e le firme nel prospetto del corpo del titolo nonchè la serie e la numerazione nelle cedole sono impresse tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Art. 8.

I modelli dei titoli al portatore considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1970

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1970
Registro n. 18 *Tesoro, foglio n.* 250

(6093)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1970.

Nomina dei componenti il consiglio di amministrazione dell'Istituto mobiliare italiano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia;

Visto l'art. 1 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 491, che stabilisce, fra l'altro, la composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto mobiliare italiano e determina in 7 il numero dei membri da nominarsi dal Ministro per il tesoro;

Visto l'art. 22 del vigente statuto dell'istituto predetto;

Considerato che sono scaduti dalla carica, per compiuto mandato, i componenti di nomina ministeriale di detto consiglio di amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che occorre far luogo alla nomina di detti consiglieri di amministrazione per il prossimo triennio 1970-71, 1971-72 e 1972-73;

Decreta:

Sono nominati consiglieri di amministrazione dello Istituto mobiliare italiano (I.M.I.), con sede in Roma, i signori:

Nuvoloni dott. Ludovico, Vaccari dott. Vittorio, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Lombardo dott. Antonino, direttore generale del Ministero delle finanze, Camanni dott. Francesco, direttore generale del Ministero dei lavori pubblici, Carbone dott. Eugenio, direttore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, D'Angelo avv. Nunzio Danilo, direttore generale del Ministero della marina mercantile, Ferlesch dott. Giuseppe, direttore generale del Ministero del commercio con l'estero.

I predetti consiglieri resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1972-73

Roma, addì 19 giugno 1970

Il Ministro: COLOMBO

(6245)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno nel comune di Ameglia

Con decreto 25 marzo 1970 del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato dell'immobile distinto nel nuovo catasto terreni del comune di Ameglia (La Spezia), con i mappali 58-160-162-163 e 128 del foglio di mappa 25, della superficie complessiva di metri quadrati 52.722.

(6081)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla sezione provinciale di Firenze dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare un lascito.

Decreto ministeriale n. 10.4387/10089.G.30 in data 10 giugno 1970, con il quale la sezione provinciale di Firenze dell'Ente nazionale per la protezione degli animali è autorizzata ad accettare, col beneficio di inventario, il lascito di L. 500.000 (cinquecentomila) disposto in suo favore dalla defunta signorina Edvige Hausser Stromboli con testamento olografo in data 25 agosto 1957, pubblicato il 26 gennaio 1962 per atti notaio dott. Giorgio Tempestini, al n. 6409 di repertorio e registrato a Firenze il 30 gennaio 1962 al n. 8167.

(6236)

Autorizzazione al comune di Ioppolo Giancaxio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1970, il comune di Ioppolo Giancaxio (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.882.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6368)

Autorizzazione al comune di Bagheria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1970, il comune di Bagheria (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 323.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6369)

Autorizzazione al comune di Cammarata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1970, il comune di Cammarata (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 170.684.679, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6370)

Autorizzazione al comune di Geraci Siculo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1970, il comune di Geraci Siculo (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.325.169, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6371)

Autorizzazione al comune di Gratteri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1970, il comune di Gratteri (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.672.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6372)

Autorizzazione al comune di San Cataldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1970, il comune di San Cataldo (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 272.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6373)

Autorizzazione al comune di Borgia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1970, il comune di Borgia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.750.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6374)

Autorizzazione al comune di Brescello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1970, il comune di Brescello (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.800.375, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6375)

Autorizzazione al comune di Calvi dell'Umbria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1970, il comune di Calvi dell'Umbria (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.368.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6376)

Autorizzazione al comune di Galliera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1970, il comune di Galliera (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.617.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6377)

Autorizzazione al comune di Laterina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1970, il comune di Laterina (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.432.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6378)

Autorizzazione al comune di Montegabbione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1970, il comune di Montegabbione (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.248.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6379)

Autorizzazione al comune di Monte San Pietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1970, il comune di Monte San Pietro (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.056.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6380)

Autorizzazione al comune di Moschiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1970, il comune di Moschiano (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6381)

Autorizzazione al comune di Pesco Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1970, il comune di Pesco Sannita (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.949.517, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6382)

Autorizzazione al comune di Petrizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1970, il comune di Petrizzi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.527.965, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6383)

Autorizzazione al comune di Pianopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1970, il comune di Pianopoli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.053.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6384)

Autorizzazione al comune di Pietramelara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1970, il comune di Pietramelara (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.681.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6385)

Autorizzazione al comune di Pulsano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1970, il comune di Pulsano (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.053.577, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6386)

Autorizzazione al comune di Riva di Solto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1970, il comune di Riva di Solto (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.856.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6387)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo Bellizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1970, il comune di San Lorenzo Bellizzi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.601.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6388)

Autorizzazione al comune di Simbario ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1970, il comune di Simbario (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.087.913, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6391)

Autorizzazione al comune di Soveria Simeri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1970, il comune di Soveria Simeri (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.050.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6392)

Autorizzazione al comune di Trentola Ducenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1970, il comune di Trentola Ducenta (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.197.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6393)

Autorizzazione al comune di Valnegra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1970, il comune di Valnegra (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6395)

Autorizzazione al comune di Vairano Patenora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1970, il comune di Vairano Patenora (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.082.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6394)

Autorizzazione al comune di San Quirico d'Orcia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1970, il comune di San Quirico d'Orcia (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.822.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6389)

Autorizzazione al comune di San Potito Sannitico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1970, il comune di San Potito Sannitico (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.711.295, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6390)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'area di risulta del torrente Castro e opere di copertura in comune di Arezzo.

Con decreto 2 marzo 1970, n. 896 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato della area di risulta del torrente Castro e opere di copertura in comune di Arezzo, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 174 adiacente alla particella 5, della superficie di mq. 645, ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 20 febbraio 1961 in scala 1:1000, dall'ufficio tecnico erariale di Arezzo e nella planimetria generale in scala 1:2000 autenticata dall'ufficio del genio civile di Arezzo in data 20 agosto 1969, n. 10170, che fanno parte integrante del decreto stesso.

(6143)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1970, registro n. 17 Finanze, foglio n. 77, è stato respinto perchè infondato il ricorso straordinario prodotto il 5 febbraio 1968 dallo appuntato in congedo assoluto Felice Giuseppe, avverso il decreto del Ministro per le finanze n. 88422 del 24 luglio 1967, con cui fu respinto il gravame gerarchico da lui proposto per la mancata attribuzione degli assegni interi e dell'indennità speciale previsti dagli articoli 18 e 21 della legge 3 agosto 1961 n. 833.

(6080)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° gennaio 1970 al 5 febbraio 1970 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 2647/69, n. 27/70, numero 64/70, n. 115/70, n. 156/70 e n. 166/70 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), in lire italiane per quintale, per importazioni:
— da Paesi terzi;
— da Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero		DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi			SAMA e PTOM		
della Tariffa	della Statistica		dal 1°-1-1970 al 15-1-1970	dal 16-1-1970 al 31-1-1970	dal 1°-2 1970 al 5-2-1970	dal 1°-1-1970 al 15-1-1970	dal 16-1-1970 al 31-1-1970	dal 1°-2-1970 al 5-2-1970
10.06		Riso:						
		A. greggio o semigreggio (non pilato):						
	01	I. riso greggio (non pilato) o risone	4.130,00	4.280,00	5.295,00	3.755,00	3.905,00	4.920,00
	04	II. riso semigreggio (non pilato)	5.162,50	5.350,00	6.618,75	4.693,75	4.881,25	6.150,00
		B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:						
		I. di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:						
	07	a. riso semilavorato . . .	6.893,10	6.893,10	6.991,85	5.981,25	5.981,25	6.080,00
	11	b. riso lavorato a fondo	7.341,25	7.341,25	7.446,25	6.392,50	6.392,50	6.497,50
		II. altro:						
	14	a. riso semilavorato	7.691,85	7.691,85	7.801,85	6.714,35	6.714,35	6.824,35
	17	b. riso lavorato a fondo	8.245,60	8.245,60	8.363,75	7.222,50	7.222,50	7.340,60
	21	C. spezzato (rotture)	2.662,50	2.781,25	2.781,25	2.537,50	2.656,25	2.656,25

Prelievi applicabili dal 6 febbraio 1970 al 28 febbraio 1970 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 215/70, n. 260/70, numero 298/70 e n. 349/70 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. numero 359/67 (settore riso), in lire italiane per quintale, per importazioni:
— da Paesi terzi;
— da Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero		DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi			SAMA e PTOM		
della Tariffa	della Statistica		dal 6-2-1970 al 19-2-1970	dal 20-2-1970 al 26-2-1970	dal 27-2-1970 al 28-2-1970	dal 6-2 1970 al 19-2-1970	dal 20-2-1970 al 26-2-1970	dal 27-2-1970 al 28-2-1970
10.06		Riso:						
		A. greggio o semigreggio (non pilato):						
	01	I. riso greggio (non pilato) o risone	4.605,00	4.605,00	4.605,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00
	04	II. riso semigreggio (non pilato)	5.756,25	5.756,25	5.756,25	5.287,50	5.287,50	5.287,50
		B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:						
		I. di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:						
	07	a. riso semilavorato	6.991,85	7.215,00	7.350,00	6.080,00	6.303,10	6.438,10
	11	b. riso lavorato a fondo	7.446,25	7.683,75	7.827,50	6.497,50	6.735,00	6.878,75
		II. altro:						
	14	a. riso semilavorato	7.801,85	8.050,60	8.201,25	6.824,35	7.073,10	7.223,75
	17	b. riso lavorato a fondo	8.363,75	8.630,00	8.791,85	7.340,60	7.606,85	7.768,75
	21	C. spezzato (rotture)	2.781,25	2.718,75	2.525,00	2.656,25	2.593,75	2.400,00

Prelievi applicabili dal 1° marzo 1970 al 19 marzo 1970 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 361/70, n. 419/70 e numero 465/70 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), in lire italiane per quintale, per importazioni:
— da Paesi terzi;
— da Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero		DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi			SAMA e PTOM		
della Tariffa	della Statistica		dal 1°-3-1970 al 5-3-1970	dal 6-3-1970 al 12-3-1970	dal 13-3-1970 al 19-3-1970	dal 1°-3-1970 al 5-3-1970	dal 6-3-1970 al 12-3-1970	dal 13-3-1970 al 19-3-1970
10.06		Riso:						
		A. greggio o semigreggio (non pilato):						
	01	I. riso greggio (non pilato)	4.670,00	4.670,00	4.670,00	4.295,00	4.295,00	4.295,00
	04	II. riso semigreggio (non pilato)	5.837,50	5.837,50	5.837,50	5.368,75	5.368,75	5.368,75
		B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:						
		I. di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:						
	07	a. riso semilavorato	7.448,10	7.577,50	7.695,00	6.536,25	6.665,60	6.783,10
	11	b. riso lavorato a fondo	7.932,50	8.070,00	8.195,00	6.983,75	7.121,25	7.246,25
		II. altro:						
	14	a. riso semilavorato	8.310,60	8.455,60	8.586,25	7.333,10	7.478,10	7.608,75
	17	b. riso lavorato a fondo	8.909,35	9.064,35	9.204,35	7.886,25	8.041,25	8.181,25
	21	C. spezzato	2.525,00	2.781,25	2.687,50	2.400,00	2.656,25	2.562,50

Prelievi applicabili dal 20 marzo 1970 al 2 aprile 1970 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 511/70, n. 553/70 e numero 585/70 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), in lire italiane per quintale, per importazioni:
— da Paesi terzi;
— da Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi dal 20-3-1970 al 25-3-1970	Paesi terzi dal 26-3-1970 al 31-3-1970	Paesi terzi dal 1°-4-1970 al 2-4-1970	SAMA e PTOM dal 20-3-1970 al 25-3-1970	SAMA e PTOM dal 26-3-1970 al 31-3-1970	SAMA e PTOM dal 1°-4-1970 al 2-4-1970
10.06		Riso:						
		A. greggio o semigreggio (non pilato):						
	01	I. riso greggio (non pilato) o risone	4.670,00	4.670,00	4.670,00	4.295,00	4.295,00	4.295,00
	04	II. riso semigreggio (non pilato) .	5.837,50	5.837,50	5.837,50	5.368,75	5.368,75	5.368,75
		B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:						
		I. di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:						
	07	a. riso semilavorato . .	7.759,35	7.923,75	8.022,50	6.847,50	7.011,85	7.110,60
	11	b. riso lavorato a fondo . . .	8.263,75	8.438,75	8.543,75	7.315,00	7.490,00	7.595,00
		II. altro:						
	14	a. riso semilavorato . . .	8.658,10	8.841,25	8.951,85	7.680,60	7.863,75	7.974,35
	17	b. riso lavorato a fondo . . .	9.281,85	9.478,10	9.596,25	8.258,75	8.455,00	8.573,10
	21	C. spezzato (rotture)	2.906,25	2.462,50	2.462,50	2.781,25	2.337,50	2.337,50

Prelievi applicabili dal 3 aprile 1970 al 30 aprile 1970 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 614/70, n. 649/70, n. 692/70 e n. 734/70 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), in lire italiane per quintale, per importazioni:
— da Paesi terzi;
— da Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi dal 3-4-1970 al 9-4-1970	Paesi terzi dal 10-4-1970 al 16-4-1970	Paesi terzi dal 17-4-1970 al 30-4-1970	SAMA e PTOM dal 3-4-1970 al 9-4-1970	SAMA e PTOM dal 10-4-1970 al 16-4-1970	SAMA e PTOM dal 17-4-1970 al 30-4-1970
10.06		Riso:						
		A. greggio o semigreggio (non pilato):						
	01	I. riso greggio (non pilato) o risone . .	4.670,00	4.795,00	4.795,00	4.295,00	4.420,00	4.420,00
	04	II. riso semigreggio (non pilato) .	5.837,50	5.993,75	5.993,75	5.368,75	5.525,00	5.525,00
		B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:						
		I. di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:						
	07	a. riso semilavorato	8.198,10	8.198,10	8.198,10	7.286,25	7.286,25	7.286,25
	11	b. riso lavorato a fondo . . .	8.731,25	8.731,25	8.731,25	7.782,50	7.782,50	7.782,50
		II. altro:						
	14	a. riso semilavorato	9.148,10	9.148,10	9.148,10	8.170,60	8.170,60	8.170,60
	17	b. riso lavorato a fondo	9.806,85	9.806,85	9.806,85	8.783,75	8.783,75	8.783,75
	21	C. spezzato (rotture)	2.462,50	2.593,75	2.500,00	2.337,50	2.468,75	2.375,00

(5297)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 20 marzo 1970 al 31 marzo 1970 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 510/70 e n. 552/70 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a) (2)	44,00
	- il Regno Unito	46,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	41,00
	- gli altri paesi terzi	47,00
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- la Svizzera	45,00
	- gli altri paesi terzi	48,00
10.01 B	Frumento duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Tunisia	43,00
	- gli altri paesi terzi	36,50
10.02	Segala	42,50
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V c) (2)	53,75
	- l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca	45,50
	- gli altri paesi terzi	48,80
10.04	Avena	26,94
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	30,25
	- gli altri paesi terzi	35,75
10.07 B	Miglio	19,95
10.07 C	Sorgo - durra:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	35,75
	- gli altri paesi terzi	36,75
11.01 A	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	86,35
	- la zona III (3)	91,35
	- la zona IV (3)	89,35
	- gli altri paesi terzi	80,85

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
11.01 A (segue)	- tenore in ceneri da 521 a 600	77,15
	- tenore in ceneri da 601 a 900	72,45
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV (3)	76,95
	- gli altri paesi terzi	68,35
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	63,45
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	57,95
11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	41,20
	- tenore in ceneri da 701 a 850	41,20
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	41,20
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	32,20
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	32,20
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	27,20
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	27,20
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (3)	88,15
	- la zona IV b) (3)	90,95
	- gli altri paesi terzi	80,55
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero:	
	tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	6,35
	- la zona IV b) (3)	89,35
	- gli altri paesi terzi	80,85

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a)* Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: *a)* Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: *a)* Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: *a)* I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.

ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Sud-Ovest Africano.

ZONA III: *a)* Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud.

ZONA IV: *a)* I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(5488)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° aprile 1970 al 30 aprile 1970, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 591/70, n.655/70, n 676/70 e n. 700/70, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (esclusi i prodotti di cui alla voce n. ex 23.07-B della tariffa doganale « foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), in lire italiane per quintale, per importazioni:

— da Paesi terzi;

— dagli Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai paesi e territori d'oltremare (PTOM)

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazione da:							
			Paesi terzi				SAMA e PTOM			
della Tariffa	della Statistica		dal 1°-4-1970 al 9-4-1970	dal 10-4-1970 al 14-4-1970	dal 15-4-1970 al 16-4-1970	dal 17-4-1970 al 30-4-1970	dal 1°-4-1970 al 9-4-1970	dal 10-4-1970 al 14-4-1970	dal 15-4-1970 al 16-4-1970	dal 17-4-1970 al 30-4-1970
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root, di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:								
	04	B. radici di manioca, d'arrow-root, di salep e altre radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	571,25 (1)	571,25 (1)	571,25 (1)	571,25 (1)	496,25 (1)	496,25 (1)	496,25 (1)	496,25 (1)
11.01-C	08	Farina di orzo	6.026,25	6.026,25	6.026,25	6.026,25	5.713,75	5.713,75	5.713,75	5.713,75
11.01-D	12	Farina di avena	5.303,10	5.303,10	5.303,10	5.303,10	4.990,60	4.990,60	4.990,60	4.990,60
11.01-E		Farina di granturco:								
	15	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso	4.635.60	4.635,60	4.635,60	4.635,60	4.323,10	4.323,10	4.323,10	4.323,10
	18	II. altra	2.606,25	2.606,25	2.606,25	2.606,25	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
11.01-F	22	Farina di riso	3.053,75	3.053,75	3.053,75	3.053,75	2.897,50	2.897,50	2.897,50	2.897,50
11.01-G	25	Farina di grano saraceno	573,75	573,75	573,75	573,75	261,25	261,25	261,25	261,25
11.01-H	28	Farina di miglio	2.883,75	2.883,75	2.883,75	2.883,75	2.727,50	2.727,50	2.727,50	2.727,50
11.01-IJ	32	Farina di scagliola	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
11.01-K	35	Farina di sorgo o di durra	2.740,60	2.740,60	2.740,60	2.740,60	2.584,35	2.584,35	2.584,35	2.584,35
11.01-L	38	Farine altre	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, ecc.:								
		A. semole e semolini:								
	008	II. di segala	5.233,10	5.233,10	5.514,35	5.514,35	4.920,60	4.920,60	5.201,85	5.201,85
	012	III. di orzo	6.026,25	6.026,25	6.026,25	6.026,25	5.713,75	5.713,75	5.713,75	5.713,75
	015	IV. di avena	5.303,10	5.303,10	5.303,10	5.303,10	4.990,60	4.990,60	4.990,60	4.990,60

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazione da: Paesi terzi dal 1°-4-1970 al 9-4-1970	Paesi terzi dal 10-4-1970 al 14-4-1970	Paesi terzi da 15-4-1970 al 16-4-1970	Paesi terzi dal 17-4-1970 al 30-4-1970	SAMA e PTOM dal 1°-4-1970 al 9-4-1970	SAMA e PTOM dal 10-4-1970 al 14-4-1970	SAMA e PTOM dal 15-4-1970 al 16-4-1970	SAMA e PTOM dal 17-4-1970 al 30-4-1970
11.02 (segue)		V. di granturco, aventi tenore di sostanze grasse:								
		a. inferiore o uguale a 1,5%, in peso:								
	018	1. non destinati all'industria della birra	4.635,60	4.635,60	4.635.60	4.635,60	4.323,10	4.323,10	4.323,10	4.323,10
	022	2. destinati all'industria della birra (2)	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	842,50	842,50	842,50	842,50
	025	b. altri	2.606,25	2.606,25	2.606,25	2.606,25	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
	028	VI. di riso	3.053,75	3.053,75	3.053,75	3.053,75	2.897,50	2.897,50	2.897,50	2.897,50
	032	VII. di grano saraceno	573,75	573,75	573,75	573,75	261,25	261,25	261,25	261,25
	035	VIII. di miglio	2.883,75	2.883,75	2.883,75	2.883,75	2.727,50	2.727,50	2.727,50	2.727,50
	038	IX. di sorgo o di durra	2.740,60	2.740,60	2.740,60	2.740,60	2.584,35	2.584,35	2.584,35	2.584,35
	042	X. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati):								
	045	I. di frumento	5.287,50	5.287,50	5.287,50	5.287,50	5.131,25	5.131,25	5.131,25	5.131,25
	048	II. di segala	3.791,85	3.791,85	4.000,00	4.000,00	3.635,60	3.635,60	3.843,75	3.843,75
	052	III. di orzo	5.235,00	5.235,00	5.235,00	5.235,00	5.078,75	5.078,75	5.078,75	5.078,75
		IV. di avena:								
	055	a. avena spuntata	2.984,35	2.984,35	2.984,35	2.984,35	2.828,10	2.828,10	2.828,10	2.828,10
	058	b. altra	4.592,50	4.592,50	4.592,50	4.592,50	4.436,25	4.436,25	4.436,25	4.436,25
	062	V. di granturco	3.999,35	3.999,35	3.999,35	3.999,35	3.843,10	3.843,10	3.843,10	3.843,10
	065	VI. di grano saraceno	388,10	388,10	388,10	388,10	231,85	231,85	231,85	231,85
	068	VII. di miglio	4.434,35	4.434,35	4.434,35	4.434,35	4.278,10	4.278,10	4.278,10	4.278,10
	072	VIII. di sorgo o di durra	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.053,75	4.053,75	4.053,75	4.053,75
	075	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		C. cereali perlati:								
	078	I. di frumento	6.329,35	6.329,35	6.329,35	6.329,35	6.173,10	6.173,10	6.173,10	6.173,10
	082	II. di segala	4.530,00	4.530,00	4.780,00	4.780,00	4.373,75	4.373,75	4.623,75	4.623,75
	085	III. di orzo	8.248,75	8.248,75	8.248,75	8.248,75	7.936,25	7.936,25	7.936,25	7.936,25
	088	IV. di avena	4.592,50	4.592,50	4.592,50	4.592,50	4.436,25	4.436,25	4.436,25	4.436,25
	092	V. di granturco	3.999,35	3.999,35	3.999,35	3.999,35	3.843,10	3.843,10	3.843,10	3.843,10
	095	VI. di grano saraceno	388,10	388,10	388,10	388,10	231,85	231,85	231,85	231,85
	098	VII. di miglio	4.434,35	4.434,35	4.434,35	4.434,35	4.278,10	4.278,10	4.278,10	4.278,10
	102	VIII. di sorgo o di durra	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.053,75	4.053,75	4.053,75	4.053,75
	105	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazione da: Paesi terzi dal 1°-4-1970 al 9-4-1970	Paesi terzi dal 10-4-1970 al 14-4-1970	Paesi terzi dal 15-4-1970 al 16-4-1970	Paesi terzi dal 17-4-1970 al 30-4-1970	SAMA e PTOM dal 1°-4-1970 al 9-4-1970	SAMA e PTOM dal 10-4-1970 al 14-4-1970	SAMA e PTOM dal 15-4-1970 al 16-4-1970	SAMA e PTOM dal 17-4-1970 al 30-4-1970
11.02 (segue)		D. cereali soltanto spezzati o schiacciati:								
	108	I. di frumento	4.091,25	4.091,25	4.091,25	4.091,25	3.935,00	3.935,00	3.935,00	3.935,00
	112	II. di segala	2.944,35	2.944,35	3.103,75	3.103,75	2.788,10	2.788,10	2.947,50	2.947,50
	115	III. di orzo	3.394,35	3.394,35	3.394,35	3.394,35	3.238,10	3.238,10	3.238,10	3.238,10
	118	IV. di avena	2.984,35	2.984,35	2.984,35	2.984,35	2.828,10	2.828,10	2.828,10	2.828,10
	122	V. di granturco	2.606,25	2.606,25	2.606,25	2.606,25	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
	125	VI. di grano saraceno	304,35	304,35	304,35	304,35	148,10	148,10	148,10	148,10
	128	VII. di miglio	2.883,75	2.883,75	2.883,75	2.883,75	2.727,50	2.727,50	2.727,50	2.727,50
	132	VIII. di sorgo o di durra	2.740,60	2.740,60	2.740,60	2.740,60	2.584,35	2.584,35	2.584,35	2.584,35
	135	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		E. fiocchi:								
	138	I. di frumento	7.256,85	7.256,85	7.256,85	7.256,85	6.944,35	6.944,35	6.944,35	6.944,35
	142	II. di segala	5.233,10	5.233,10	5.514,35	5.514,35	4.920,60	4.920,60	5.201,85	5.201,85
	145	III. di orzo	6.661,25	6.661,25	6.661,25	6.661,25	6.348,75	6.348,75	6.348,75	6.348,75
	148	IV. di avena	5.857,50	5.857,50	5.857,50	5.857,50	5.545,00	5.545,00	5.545,50	5.545,00
	152	V. di granturco	4.635,60	4.635,60	4.635,60	4.635,60	4.323,10	4.323,10	4.323,10	4.323,10
	155	VI. di riso	5.233,10	5.233,10	5.233,10	5.233,10	4.920,60	4.920,60	4.920,60	4.920,60
	158	VII. di grano saraceno	573,75	573,75	573,75	573,75	261,25	261,25	261,25	261,25
	162	VIII. di miglio	5.125,00	5.125,00	5.125,00	5.125,00	4.812,50	4.812,50	4.812,50	4.812,50
	165	IX. di sorgo o di durra	4.873,10	4.873,10	4.873,10	4.873,10	4.560,60	4.560,60	4.560,60	4.560,60
	168	X. altri	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero
		F. germi di cereali, anche sfarinati:								
	172	I. di frumento	3.206,25	3.206,25	3.206,25	3.206,25	2.893,75	2.893,75	2.893,75	2.893,75
	175	II. altri	2.113,75	2.113,75	2.113,75	2.113,75	1.801,25	1.801,25	1.801,25	1.801,25
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:								
	01	A. denaturati	727,50	727,50	727,50	727,50	458,75	458,75	458,75	458,75
		B. altri:								
	07	I. non destinati alla fabbricazione di amido o di fecola	4.929,35	4.929,35	4.929,53	4.929,35	3.754,35	3.754,35	3.754,35	3.754,35
	11	II. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	1.816,25	1.816,25	1.816,25	1.816,25	641,25	641,25	641,25	641,25

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazione da: Paesi terzi dal 1°-4-1970 al 9-4-1970	Paesi terzi dal 10-4-1970 al 14-4-1970	Paesi terzi dal 15-4-1970 al 16-4-1970	Paesi terzi dal 17-4-1970 al 30-4-1970	SAMA e PTOM dal 1°-4-1970 al 9-4-1970	SAMA e PTOM dal 10-4-1970 al 14-4-1970	SAMA e PTOM dal 15-4-1970 al 16-4-1970	SAMA e PTOM dal 17-4-1970 al 30-4-1970
11.07		Malto, anche torrefatto:								
		A. non torrefatto:								
		I. di frumento:								
	01	a. presentato sotto forma di farina	7.430,00	7.430,00	7.430,00	7.430,00	6.867,50	6.867,50	6.867,50	6.867,50
	04	b. altro	5.693,75	5.693,75	5.693,75	5.693,75	5.131,25	5.131,25	5.131,25	5.131,25
		II. altro:								
	11	a. presentato sotto forma di farina	6.213,10	6.213,10	6.213,10	6.213,10	5.650,60	5.650,60	5.650,50	5.650,60
	14	b. non nominato	4.784,35	4.784,35	4.784,35	4.784,35	4.221,85	4.221,85	4.221,85	4.221,85
	21	B. torrefatto	5.482,50	5.482,50	5.482,50	5.482,50	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
11.08		Amidi e fecole; inulina:								
		A. amidi e fecole:								
	01	I. amido di granturco	1.816,25	1.816,25	1.816,25	1.816,25	753,75	753,75	753,75	753,75
	04	II. amido di riso	2.006,25	1.806,25	1.806,25	1.948,75	412,50	212,50	212,50	355,00
	07	III. amido di frumento	3.503,10	3.503,10	3.503,10	3.503,10	2.440,60	2.440,60	2.440,60	2.440,60
	14	IV. fecola di patate	1.816,25	1.816,25	1.816,25	1.816,25	753,75	753,75	753,75	753,75
	18	V. altri	1.816,25	1.816,25	1.816,25	1.816,25	376,85	376,85	376,85	376,85
11.09		Glutine e farina di glutine, anche torrefatti:								
		A. non torrefatti:								
	02	I. di frumento	13.812,50	13.812,50	13.812,50	13.812,50	4.437,50	4.437,50	4.437,50	4.437,50
	05	II. altri	10.311,25	10.311,25	10.311,25	10.311,25	936,25	936,25	936,25	936,25
	08	B. torrefatti	13.812,50	13.812,50	13.812,50	13.812,50	4.437,50	4.437,50	4.437,50	4.437,50
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:								
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:								
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro:								
	05	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.983,10	5.983,10	5.983,10	5.983,10	983,10	983,10	983,10	983,10
	06	b. altri	4.191,25	4.191,25	4.191,25	4.191,25	753,75	753,75	753,75	753,75
		II. altri:								
	08	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.983,10	5.983,10	5.983,10	5.983,10	983,10	983,10	983,10	983,10
	09	b. non nominati	4.191,25	4.191,25	4.191,25	4.191,25	753,75	753,75	753,75	753,75

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazione da: Paesi terzi dal 1°-4-1970 al 9-4-1970	Paesi terzi dal 10-4-1970 al 14-4-1970	Paesi terzi da 15-4-1970 al 16-4-1970	Paesi terzi dal 17-4-1970 a. 30-4-1970	SAMA e PTOM dal 1°-4-1970 al 9-4-1970	SAMA e PTOM dal 10-4-1970 al 14-4-1970	SAMA e PTOM dal 15-4-1970 al 16-4-1970	SAMA e PTOM dal 17-4-1970 al 30-4-1970
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:								
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:								
	08	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.983,10	5.983,10	5.983,10	5.983,10	983,10	983,10	983,10	983,10
	12	II. altri	4.191,25	4.191,25	4.191,25	4.191,25	753,75	753,75	753,75	753,75
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:								
		A. di cereali:								
		I. di granturco o di riso:								
	01	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale al 35 %, in peso	943,10	943,10	943,10	943,10	943,10	943,10	943,10	943,10
		b. altri:								
	04	1. aventi tenore di amido superiore al 35% e inferiore o uguale al 45%, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (2)	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
	07	2. non nominati	3.018,75	3.018,75	3.018,75	3.018,75	3.018,75	3.018,75	3.018,75	3.018,75
		II. di altri cereali:								
	11	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale al 28% e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10%, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5%, in peso	754,35	754,35	754,35	754,35	754,35	754,35	754,35	754,35
	14	b. altri	3.018,75	3.018,75	3.018,75	3.018,75	3.018,75	3.018,75	3.018,75	3.018,75

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6% sul valore in dogana della merce.
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(4967)

MINISTERO DELLE FINANZE

Dazi applicabili dal 1° gennaio 1969 al 31 marzo 1969 all'importazione da Paesi terzi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (Regolamento C.E.E. n. 160/66)

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT.		
					Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti	
della Tariffa	della Statistica					Zucchero	Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
17.04		Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:					
		B. gomme da masticare del genere « chewing-gum », aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	04	I. inferiore al 60 %	12	7.700	23	—	—
	07	II. uguale o superiore al 60 %	12	9.725	23	—	—
	11	C. preparazione detta « cioccolato bianco »	17,6	13.019	27	5.738	—
		D. altri (c):					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:					
	14	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	17,6	1.994	27	zero	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	17	1. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 30 %	17,6	3.513	27	3.188	—
	21	2. uguale o superiore al 30 % e inferiore al 40 %	17,6	5.325	27	4.850	—
		3. uguale o superiore al 40 % e inferiore al 50 %:					
	24	aa. non contenenti amido o fecola	17,6	6.763	27	6.125	—
	27	bb. altri	17,6	7.913	27	6.125	—
	31	4. uguale o superiore al 50 % e inferiore al 60 %	17,6	8.119	27	7.400	—
	34	5. uguale o superiore al 60 % e inferiore al 70 %	17,6	9.238	27	8.675	—
	37	6. uguale o superiore al 70 % e inferiore all'80 %	17,6	10.350	27	9.950	—
	41	7. uguale o superiore all'80 % e inferiore al 90 %	17,6	11.388	27	11.225	—
	44	8. uguale o superiore al 90 %	17,6	12.500	27	12.500	—
		II. non nominati, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	47	a. inferiore al 50 %	17,6	13.888	27	6.125	—
	51	b. uguale o superiore al 50 % e inferiore al 70 %	17,6	13.438	27	7.656	—
	54	c. uguale o superiore al 70 %	17,6	13.756	27	10.844	—
18.06		Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:					
		A. cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, avente tenore, in peso, di saccarosio:					
	01	I. inferiore al 65 %	16	7.656	—	—	—
	04	II. uguale o superiore al 65 % e inferiore all'80 %	16	9.569	—	—	—
	07	III. uguale o superiore all'80 %	16	12.756	—	—	—
		B. gelati:					
	11	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 3 % di materie grasse provenienti dal latte . . .	18,1	5.763	27	3.188	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	14	a. uguale o superiore al 3 % e inferiore al 7 % .	18,1	10.925	27	2.550	—
	17	b. uguale o superiore al 7 %	18,1	15.294	27	2.550	—

Numero della Tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
18.06 (segue)		C. cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao:					
	21	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	18,1	8.813	27	zero	—
		II. altri:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	24	1. inferiore al 50 %	18,1	5.738	27	5.738	—
	27	2. uguale o superiore al 50 %	18,1	7.019	27	7.019	—
		b. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	31	1. uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 3 %	18,1	11.019	27	7.019	—
	34	2. uguale o superiore al 3 % e inferiore al 4,5 %	18,1	12.844	27	7.019	—
	37	3. uguale o superiore al 4,5 % e inferiore al 6 %	18,1	14.388	27	6.381	—
	41	4. uguale o superiore al 6 %	18,1	16.575	27	6.381	—
		D. altre:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:					
	44	a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g . .	18,1	19.300	27	1.275	—
	47	b. altre	19	19.300	—	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
		a. uguale o superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 6,5 %:					
	51	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g . .	18,1	12.206	27	6.381	—
	54	2. altre	19	12.206	—	—	—
		b. superiore al 6,5 % e inferiore al 26 %:					
	57	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g .	18,1	32.219	—	—	—
		2. altre:					
	58	aa. preparazioni per la fabbricazione della cioccolata e di prodotti di cioccolata, dette «chocolate milk crumb», aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 6,5 % ed inferiore all'11 %, aventi tenore, in peso, di cacao superiore al 6,5 % ed inferiore al 15 % e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) superiore al 50 % ed inferiore al 60 %, presentate in pezzi irregolari	19	19.400	27	7.019	—
	59	bb. non nominate	19	32.219	—	—	—
		c. uguale o superiore al 26 %:					
	64	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	18,1	Vedasi regime delle voci 21.07-F da VI a IX	—	—	—
	67	2. altre	19		—	—	—

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT.		
della Tariffa	della Statistica				Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti — Zucchero	Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
19.01		Estratti di malto:					
	01	A. aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore al 90 %	11	5.731	—	—	—
	04	B. altri	11	4.294	—	—	—
19.02		Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 %, in peso:					
	01	A. contenenti estratti di malto e aventi tenore, in peso, di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) uguale o superiore al 30 %	16	6.556	—	—	—
		B. altre:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:					
		a. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola inferiore al 14 %:					
	04	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) . . .	16	831	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	07	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 60 %	16	6.569	—	—	—
	11	bb. uguale o superiore al 60 % . . .	16	11.038	—	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 14 % e inferiore al 32 %:					
	14	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	16	1.663	—	—	—
	17	2. altre	16	7.844	—	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %:					
	21	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) . . .	16	2.106	—	—	—
	24	2. altre . .	16	4.219	—	—	—
		d. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 45 % e inferiore al 65 %:					
	27	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) . . .	16	3.594	—	—	—
	31	2. altre	16	5.288	—	—	—
		e. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 65 % e inferiore all'80 %:					
	35	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) . .	16	5.475	—	—	—
	38	2. altre	16	6.894	—	—	—
		f. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore all'80 % e inferiore all'85 %:					
	39	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) . . .	16	1.369	—	—	—
	40	2. altre	16	6.894	—	—	—
	43	g. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore all'85 %	16	1.894	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT. Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero	Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
19.02 (segue)		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	44	a. uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 5 %	16	11.850	—	—	—
	47	b. uguale o superiore al 5 %	16	15.275	—	—	—
19.03		Paste alimentari (c):					
	01	A. con aggiunta di uova	15	5.406	—	—	—
		B. altre:					
	04	I. non contenenti farina o semolino di grano tenero	15	5.406	—	—	—
	07	II. non nominate .	15	5.463	—	—	—
19.04	00	Tapioca, compresa quella di fecola di patate . .	13,2	(b) 1.894	—	—	—
19.05		Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:					
		« Puffed-rice, Corn-flakes » e simili:					
	01	A. a base di granturco . .	10	5.919	—	—	—
	04	B. a base di riso	10	4.450	—	—	—
	07	C. altri	10	6.100	—	—	—
19.06	00	Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	11	6.450	—	—	—
19.07		Pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta:					
	01	A. pane croccante detto « Knäckebrot »	10	4.206	24	—	4.856
	04	B. pane azzimo (Mazoth) . . . . . . ,	10	5.575	20	—	5.213
	07	C. pane di glutine per diabetici . . .	22	13.613	—	—	—
		D. altri, aventi tenore in peso di amido o di fecola:					
	11	I. inferiore al 50 %	21,5	2.488	—	—	—
	14	II. uguale o superiore al 50 %	21,5	4.413	—	—	—
19.08		Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:					
		A. preparazioni dette « pan pepato », aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	01	I. inferiore al 30 %	22,7	5.850	—	—	—
	04	II. uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 % .	22,7	7.738	—	—	—
	07	III. uguale o superiore al 50 % . .	22,7	9.625	—	—	—
		B. altri:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola, aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	11	a. inferiore al 70 %	22,7	6.381	35	6.381	—
	14	b. uguale o superiore al 70 %	22,7	11.481	35	11.481	—
		II. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %:					
	17	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	22	1.856	30	—	1.738

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
19.08 (segue)		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 30 %:					
	21	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	22,7	5.050	35	3.188	—
	24	2. altri	22,7	17.144	35	3.188	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30 % e inferiore al 40 %:					
	27	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	22,7	6.325	35	4.463	—
	31	2. altri .	22,7	18.419	35	4.463	—
		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 40 %:					
	34	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	22,7	8.238	35	6.381	—
	37	2. altri	22,7	20.331	35	6.381	—
		III. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 32 % e inferiore al 50 %:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	41	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	22	3.250	30	—	3.044
	44	2. altri	22	18.369	30	—	3.044
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 20 %:					
	47	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	22,7	5.169	35	1.913	—
	51	2. altri	22,7	17.263	35	1.913	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 20 %:					
	54	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	22,7	8.356	35	5.100	—
	57	2. altri	22,7	22.138	35	4.463	—
		IV. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 50 % e inferiore al 65 %:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	61	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	22	4.650	30	—	4.344
	64	2. altri	22	12.713	30	—	4.344

Numero della Tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT. Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero	Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
9.08 (segue)		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 %:					
	67	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	22,7	6.094	35	1.913	—
	71	2. altri	22,7	17.250	35	1.275	—
		V. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 65 %:					
	74	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	22	5.575	30	—	5.213
	77	b. altri	22,7	6.388	35	1.275	—
21.01		Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:					
		A. cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè:					
	04	II. altri	13,3	4.025	—	—	—
		B. estratti:					
	11	II. altri	14	7.200	—	—	—
21.06		Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:					
		A. Lieviti naturali vivi:					
		II. lieviti di panificazione:					
	04	a. secchi	19,2	2.363	—	—	—
	07	b. altri	19,2	694	—	—	—
21.07		Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove (c):					
		A. cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:					
	001	I. granoturco	17	2.781	—	—	—
	004	II. riso	17	4.450	—	—	—
	007	III. altri	17	5.631	—	—	—
		B. paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene:					
	011	I. paste alimentari non ripiene, cotte	17	2.138	—	—	—
		II. paste alimentari ripiene:					
	014	a. cotte	17	1.325	—	—	—
	017	b. altre	17	3.756	—	—	—
		C. gelati:					
	021	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 3 % di materie grasse provenienti dal latte	17	5.763	—	—	—
		II. aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte:					
	024	a. uguale o superiore al 3 % e inferiore al 7 %	17	10.925	—	—	—
	027	b. uguale o superiore al 7 %	17	15.294	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)		D. iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari:					
		I. Iogurt preparati:					
		a. in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	031	1. inferiore all'1,5 %	17	23.175	—	—	—
	034	2. uguale o superiore all'1,5 %	17	32.769	—	—	—
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	037	1. inferiore all'1,5 % . .	17	2.063	—	—	—
	041	2. uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 4 %	17	4.006	—	—	—
	044	3. uguale o superiore al 4 % . .	17	29.125	—	—	—
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
		a. inferiore all'1,5 % e aventi tenore, in peso, di proteine del latte (tenore di azoto x 6,38):					
	047	1. inferiore al 40 %	17	25.750	—	—	—
	051	2. uguale o superiore al 40 % e inferiore al 55 %	17	37.338	—	—	—
	054	3. uguale o superiore al 55 % e inferiore al 70 %	17	47.631	—	—	—
	057	4. uguale o superiore al 70 %	17	68.231	—	—	—
	061	b. uguale o superiore all'1,5 %	17	36.406	—	—	—
	064	E. preparazioni dette «fondute»	17 (d)	21.844 (d)	—	—	—
		F. altre:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:					
		a non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
		2. aventi tenore in peso di amido o di fecola:					
	071	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	17	1.856	—	—	—
	074	bb. uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 % . .	17	2.788	—	—	—
	077	cc. uguale o superiore al 45 %	17	3.719	—	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 15 %:					
	081	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	17	1.788	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	084	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	17	3.138	—	—	—
	087	bb. uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %	17	4.063	—	—	—
	091	cc. uguale o superiore al 45 %	17	4.994	—	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15 % e inferiore al 30 %:					
	094	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola . . .	17	3.188	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	097	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	17	5.050	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)	101	bb. uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %	17	5.975	—	—	—
	104	cc. uguale o superiore al 45 %	17	6.675	—	—	—
		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 %:					
	107	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola .	17	5.738	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	111	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 % . . .	17	7.600	—	—	—
	114	bb. uguale o superiore al 32 %	17	8.294	—	—	—
		e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 50 % e inferiore all'85 %:					
	117	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	17	10.206	—	—	—
	121	2. altre	17	11.138	—	—	—
	124	f. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore all'85 % .	17	12.119	—	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 6 %:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	127	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola .	17	7.281	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	131	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 % .	17	9.138	—	—	—
	134	bb. uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 % . . .	17	10.069	—	—	—
	137	cc. uguale o superiore al 45 %	17	11.000	—	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 15 %:					
	141	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola .	17	9.069	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	144	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 % . . .	17	10.419	—	—	—
	147	bb. uguale o superiore al 32 % . .	17	11.344	—	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15 % e inferiore al 30 %:					
	151	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola .	17	10.469	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	154	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 % . .	17	12.331	—	—	—
	157	bb. uguale o superiore al 32 %	17	13.025	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Dazio consolidato in sede GATT: Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero	Dazio consolidato in sede GATT: Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 %:					
	161	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	17	13.019	—	—	—
	164	2. altre	17	14.650	—	—	—
	167	e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 50 % .	17	16.850	—	—	—
		III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 6 % e inferiore al 12 %:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	171	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola .	17	14.563	—	—	—
		2. aventi tenore in peso di amido o di fecola:					
	174	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 % . .	17	16.419	—	—	—
	177	bb. uguale o superiore al 32 %	17	17.350	—	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 15 %:					
	181	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	17	16.350	—	—	—
	184	2. altre	17	17.700	—	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15 % e inferiore al 30 %:					
	187	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola . . .	17	17.750	—	—	—
	191	2. altre	17	19.375	—	—	—
		d. aveni tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 %:					
	194	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	17	20.300	—	—	—
	197	2. altre	17	21.000	—	—	—
	201	e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 50 % .	17	22.219	—	—	—
		IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 12 % e inferiore al 18 %:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio:					
	204	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	17	21.844	—	—	—
	207	2. altre	17	23.700	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT. Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 15 %:					
	211	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	17	23.631	—	—	—
	214	2. altre	17	24.825	—	—	—
	217	c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15 %	17	25.031	—	—	—
		V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 18 % e inferiore al 26 %:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	221	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	17	32.769	—	—	—
	224	2. altre	17	33.231	—	—	—
	227	b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 %	17	34.044	—	—	—
		VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 26 % e inferiore al 45 %					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	231	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	17	50.394	—	—	—
	234	2. altre	17	52.250	—	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 25 %:					
	237	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	17	52.944	—	—	—
	241	2. altre	17	54.338	—	—	—
	244	c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 25 %	17	56.131	—	—	—
		VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 45 % e inferiore al 65 %:					
		a. non contenenti o conenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	247	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	17	77.600	—	—	—
	251	2. altre	17	78.663	—	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 %:					
	254	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	17	80.150	—	—	—
	257	2. altre	17	79.475	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT. Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti Zucchero	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)		VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 65 % e inferiore all'85 %:					
	261	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	17	99.775	—	—	—
	264	b. altre	17	101.050	—	—	—
	267	IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'85 % .	17	120.938	—	—	—
22.02		Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:					
		B. altre aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	04	I. inferiore allo 0,2 %	10,8	3.338	—	—	—
	07	II. uguale o superiore allo 0,2 % e inferiore al 2 %	10,8	3.463	—	—	—
	11	III. uguale o superiore al 2 %	10,8	6.006	—	—	—
29.04		Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:					
		C. polialcoli:					
	77	II. mannite	12	16.444	—	—	—
		III. sorbite:					
		a. in soluzione acquosa:					
	81	1. contenente mannite in misura inferiore o uguale al 2 % calcolata con riferimento al tenore in sorbite	12	1.725	—	—	—
	84	2. altra	9	4.931	—	—	—
		b. altra:					
	87	1. contenente mannite in misura inferiore o uguale al 2 % calcolata con riferimento al tenore in sorbite	12	2.450	—	—	—
	91	2. non nominata	9	7.019	—	—	—
35.05		Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola:					
	01-04	A. destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti	18	1.894	—	—	—
		B. colle di destrina, di amido o di fecola, aventi tenore in peso di tali sostanze:					
	07	I. inferiore al 25 %	13	481	18	—	—
	11	II. uguale o superiore al 25 % e inferiore al 55 %	13	950	18	—	—
	14	III. uguale o superiore al 55 % e inferiore all'80 %	13	1.513	18	—	—
	17	IV. uguale o superiore all'80 %	13	1.894	18	—	—
38.12		Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:					
		A. bozzime preparate e appretti preparati:					
		I. a base di sostanze amidacee, aventi tenore in peso di tali sostanze:					
	01	a. inferiore al 55 %, in peso	14	950	20	—	—
	04	b. uguale o superiore al 55 % e inferiore al 70 %	14	1.319	20	—	—
	07	c. uguale o superiore al 70 % e inferiore all'83 %	14	1.613	20	—	—
	11	d. uguale o superiore all'83 %	14	1.894	20	—	—

NOTE

(*a*) Per le merci disciplinate dal Regolamento C.E.E. n. 160/66, per le quali è prevista una consolidazione in sede G.A.T.T., l'ammontare complessivo del dazio *ad valorem* e del dazio specifico (colonna 4 + colonna 5) non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio consolidato in sede G.A.T.T., costituito dalla somma del dazio *ad valorem* e dei diritti addizionali, (colonna 6 + colonna 7 + colonna 8).

(*b*) Il dazio *ad valorem* (colonna 4) non si applica alle merci originarie e provenienti dagli Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM), scortate dai prescritti documenti. A tali merci si applica il solo dazio specifico nella misura indicata nella colonna 5, o, se più favorevole, il dazio consolidato in sede G.A.T.T. (colonna 6 + colonna 7 + colonna 8), ad eccezione della tapioca (v.d. 19.04) per la quale è sospesa l'applicazione del dazio specifico.

(*c*) Il dazio *ad valorem* (colonna 4) non si applica alle merci originarie e provenienti dalla Grecia, scortate dai prescritti documenti. A tali merci si applica il solo dazio specifico nella misura indicata nella colonna 5, o, se più favorevole, il dazio consolidato in sede G.A.T.T. (colonna 6 + colonna 7 + colonna 8).

Per le merci sottoindicate il dazio specifico si applica con la riduzione del 40 per cento:

— voce ex 17.04-D Rahat loukoum; halva
— voce 19.03 Paste alimentari
— voce ex 21.07 Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove, contenenti zucchero, prodotti lattiero-caseari, cereali o prodotti a base di cereali.

(*d*) Per le preparazioni denominate « fondute » aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 12 % e inferiore al 18 %, fabbricate con formaggi fusi, per la cui fabbricazione sono stati utilizzati solamente Emmental e Gruviera, con aggiunta di vino bianco, acquavite di ciliege (kirsch), fecola e spezie, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg e accompagnate da un certificato riconosciuto dal Ministro per le Finanze, l'ammontare complessivo del dazio *ad valorem* e del dazio specifico (colonna 4 + colonna 5) non può superare l'importo di 35 u.c. (pari a lire 21.875 per 100 kg di merce).

(5039)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 122

Corso dei cambi del 2 luglio 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	629 —	628,95	629,09	628,95	629 —	629 —	628,95	628,95	629 —	629 —
Dollaro canadese	607,70	608 —	608 —	607,95	606,60	607,75	608 —	607,95	607,75	607,75
Franco svizzero	145,85	145,85	145,90	145,88	145,85	145,85	145,86	145,88	145,85	145,85
Corona danese	83,96	83,95	83,97	83,92	83,80	83,95	83,9125	83,92	83,96	83,95
Corona norvegese	88,06	88,06	88,08	88,07	88 —	88,05	88,055	88,07	88,06	88,05
Corona svedese	121,37	121,35	121,40	121,40	121,20	121,38	121,395	121,40	121,37	121,35
Fiorino olandese	173,69	173,70	173,73	173,685	173,50	173,70	173,645	173,685	173,69	173,69
Franco belga	12,67	12,672	12,68	12,6740	12,675	12,67	12,6725	12,6740	12,67	12,66
Franco francese	114,05	114 —	114,05	114,01	114 —	114,05	113,98	114,01	114,05	114,05
Lira sterlina	1506,90	1506,30	1506,25	1506,30	1506 —	1506,90	1506,20	1506,30	1506,90	1506,30
Marco germanico	173,29	173,25	173,29	173,28	173,10	173,30	173,22	173,28	173,29	173,23
Scellino austriaco	24,33	24,33	24,33	24,33	24,25	24,33	24,329	24,33	24,33	24,33
Escudo portoghese	22,02	22,03	22,03	22,025	22,10	22,02	22,04	22,025	22,02	22,02
Peseta spagnola	9,04	9,04	9,05	9,0375	9 —	9,04	9,0375	9,0375	9,04	9,03

Media dei titoli del 2 luglio 1970

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	91,15
Redimibile 3,50 % 1934	96,975
» 3,50 % (Ricostruzione)	72,725
» 5 % (Ricostruzione)	85,825
» 5 % (Riforma fondiaria)	77,80
» 5 % (Città di Trieste)	78,975
» 5 % (Beni esteri)	74,675
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,60
» 5,50 % » » 1968-83	84,60
» 5,50 % » » 1969-84	89,15
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,60
» » » 5,50 % 1976	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,30
» » » 5,50 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	98,30
» 5 % (» 1° aprile 1973)	91,225
» 5 % (» 1° aprile 1974)	89,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,70
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,60
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,625
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,175
» 5 % (» 1° gennaio 1979)	94,925

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 luglio 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA	628,95
Dollaro canadese	607,975
Franco svizzero	145,87
Corona danese	83,916
Corona norvegese	88,062
Corona svedese	121,397
Fiorino olandese	173,665
Franco belga	12,673
Franco francese	113,995
Lira sterlina	1506,25
Marco germanico	173,25
Scellino austriaco	24,329
Escudo portoghese	22,032
Peseta spagnola	9,037

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 8

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 32 Mod. 241 D.P. — Data: 27 gennaio 1970 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Genova — Intestazione: Barisone Bernardo — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 5000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 1° giugno 1970

(5259)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di diritto commerciale presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di economica e commercio dell'Università di Bologna, è vacante la seconda cattedra di diritto commerciale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6447)

Vacanza della cattedra di analisi matematica presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di analisi matematica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6448)

Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Leonardo Salvaggio, nato a Palermo il 30 agosto 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dalla Università di Palermo in data 22 luglio 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Palermo.

(6121)

Smarrimento di diplomi originali di abilitazione professionale

Il dott. Bernardo Cardillo, nato a Porto Said (Egitto) il 2 ottobre 1928, ha dichiarato di avere smarrito il diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Milano in data 3 agosto 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(6119)

Il dott. Vincenzo Pinto, nato a Napoli l'8 dicembre 1915, ha dichiarato di avere smarrito il diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Pisa nel corso dell'anno 1942.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Pisa.

(6076)

Il dott. Gianni Ubezio, nato a Vigevano (Pavia) il 27 maggio 1932, ha dichiarato di avere smarrito il diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Pavia in data 3 agosto 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Pavia.

(6077)

Il dott. Alessandro Testaferrata, nato ad Empoli (Firenze) il 28 aprile 1932, ha dichiarato di avere smarrito il diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Firenze in data 22 aprile 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Firenze.

(6078)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera Sila

Con decreto ministeriale 23 aprile 1970, n. 6433/4337, registrato alla Corte dei conti in data 3 giugno 1970, registro n. 7, Agricoltura, foglio n. 383, sono stati determinati, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1969, nella misura di L. 70.945 (lire settantamilanovecentoquarantacinque) gli interessi relativi alla indennità riliquidata con decreto ministeriale 24 ottobre 1969, n. 6424/4328, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 327 del 30 dicembre 1969, per i terreni espropriati in agro del comune di Crotone (Catanzaro) in forza del decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 899 (*Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 14 settembre 1951, supplemento ordinario n. 2) al nome della ditta CILIBERTO Roberto, Pasquale e Giuseppe fu Gregorio, per le rispettive parti e trasferiti in proprietà alla opera per la valorizzazione della Sila.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di lire 70.000 (lire settantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo coma; della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(6146)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso per esami a sessanta posti di volontario nella carriera diplomatica

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n 18;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sessanta posti di volontario nella carriera diplomatica per i seguenti indirizzi della carriera:

1) non specializzazione;
2) specializzazione in materia commerciale;
3) specializzazione in materia sociale;
4) specializzazione per il vicino oriente;
5) specializzazione per il medio ed estremo oriente.

Ciascun candidato può concorrere per un solo indirizzo.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei requisiti qui sottoindicati:

1) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;
2) età non superiore ai trenta anni salvo quanto stabilito dal successivo art. 3;
3) una delle seguenti lauree: in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio, in scienze economico-marittime, in scienze economiche e bancarie, in scienze economiche, in lingue, lauree rilasciate dalle facoltà di lettere e filosofia, conseguite presso una università della Repubblica o altro istituto equiparato, laurea conseguita presso l'Istituto universitario orientale di Napoli, in scienze politiche per lo oriente. Non sono ammessi altri titoli di studio;
4) buona condotta, che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686;
5) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche che siano d'impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età, indicato nel n. 2) del precedente art. 2, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni nei riguardi di coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso:
di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:
a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;
b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;
c) per gli appartenenti alle categorie assimilate agli ex combattenti;
d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dall'Etiopia, nonchè dalla Somalia, che siano rimpatriati entro il 31 marzo 1950; per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i profughi e rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri; per i profughi rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano, ai sensi della legge 25 febbraio 1963, n. 319;
e) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato servizio in zone di intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) a 39 anni:
a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, per i promossi per merito di guerra;
b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1949, n. 233 e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 55 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:
a) per i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè per le categorie ad essi assimilate;
b) per i profughi indicati al precedente n. 2) i quali siano disoccupati.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944.

Per gli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati di università o di istituto di istruzione universitaria, in attività di servizio o cessati per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato secondo quanto stabilito dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, così come modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

I benefici di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma, e quelli di cui al terzo e quarto comma, sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente non siano superati i 40 anni di età.

Il limite massimo di età non si applica nei confronti:
a) degli impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare indicato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso degli altri requisiti necessari;
b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da Lit. 400, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri, Direzione generale del personale e dell'amministrazione, ufficio V, devono pervenire al Ministero entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, anche se l'aspirante risiede all'estero.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che ha superato i trenta anni deve indicare in base a quale titolo, previsto dal precedente art. 3, ha diritto alla elevazione del limite massimo di età;
2) il possesso della cittadinanza italiana;
3) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;
5) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate;
6) il titolo di studio di cui sia in possesso, specificando presso quale università lo abbia conseguito e in quale data;
7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) se sia in possesso di titoli e di quali, di cui al successivo art. 11, che diano luogo a riserva di posti o a preferenze;
9) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) a quale degli indirizzi (non più di uno) di cui all'articolo 1 intenda concorrere.

L'aspirante alla specializzazione commerciale e a quella sociale deve precisare se intenda sostenere, a norma dell'art. 5, la prova di storia moderna e contemporanea o quella di diritto internazionale pubblico.

L'aspirante alla specializzazione per il medio ed estremo oriente deve precisare, sempre a norma dell'art. 5, se intenda sostenere la prova obbligatoria scritta ed orale in lingua giapponese oppure in lingua cinese;

11) se, a norma del successivo art. 7, intenda sostenere una prova facoltativa di lingua ed in quale lingua e se scritta od orale od entrambe.

L'aspirante deve altresì specificare:

a) il proprio domicilio e, se residente all'estero, anche l'ultimo domicilio in Italia;

b) se coniugato o non coniugato; nel primo caso dovrà anche comunicare nome, cognome, data e luogo di nascita e domicilio del coniuge, nonchè l'ultimo domicilio di quest'ultimo prima del matrimonio;

c) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, da un cancelliere, dal segretario comunale del luogo di residenza o altro funzionario incaricato dal sindaco, o dal funzionario incaricato di ricevere la documentazione; qualora l'aspirante si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Alla domanda l'aspirante deve allegare un certificato medico su carta da bollo da Lit. 400, in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che è in grado di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. L'amministrazione si riserva di accertare il requisito della idoneità fisica sia prima dell'espletamento del concorso ovvero anche nei riguardi dei vincitori del concorso stesso.

Non si tiene conto delle domande che pervengano al Ministero dopo il termine indicato al primo comma, anche se spedite entro il termine medesimo, né di quelle incomplete, irregolari, ovvero prive del certificato medico redatto nella debita forma.

Art. 5.

Gli esami consistono in cinque prove scritte ed una orale: essi tendono ad accertare la preparazione e la maturità del candidato.

Le prove scritte per coloro che concorrono a non specializzazione vertono sulle seguenti materie:

1) storia moderna e contemporanea;
2) diritto internazionale pubblico;
3) economia politica e politica economica;
4) inglese (composizione con uso del vocabolario);
5) francese (composizione con uso del vocabolario).

Una delle prove di cui ai precedenti numeri 4) e 5) può essere sostituita con altra prova nelle lingue tedesca o russa.

Per coloro che concorrono alla specializzazione in materia commerciale, la prova scritta di storia moderna e contemporanea o quella di diritto internazionale pubblico, a scelta del candidato, è sostituita da una prova scritta di tecnica degli scambi e dei rapporti finanziari con l'estero.

Per coloro che concorrono alla specializzazione in materia sociale, la prova scritta di storia moderna e contemporanea o quella di diritto internazionale pubblico, a scelta del candidato, è sostituita da una prova scritta di diritto del lavoro, legislazione sociale e diritto sindacale, anche in relazione agli ordinamenti dei principali Paesi ed alle intese comunitarie.

Per coloro che concorrono alle specializzazioni per il vicino oriente e per il medio ed estremo oriente:

a) la prova scritta di storia moderna e contemporanea è sostituita da una prova scritta di storia e civiltà dell'area geografica di specializzazione;

b) la prova scritta di francese o di inglese è sostituita da una traduzione, con uso del vocabolario, dall'arabo per i concorrenti alla specializzazione di vicino oriente, dal giapponese oppure dal cinese, a seconda della lingua prescelta, per i concorrenti alla specializzazione del medio ed estremo oriente.

L'esame orale verte sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

diritto internazionale privato e diritto interno in materia internazionale;

diritto pubblico costituzionale o amministrativo e cenni sulle principali costituzioni straniere;

geografia politica ed economica;

nonchè:

a) per coloro che concorrono a non specializzazione:

principi di tecnica degli scambi e dei rapporti finanziari con l'estero;

storia delle dottrine politiche ed economiche;

b) per coloro che concorrono alla specializzazione in materia commerciale:

principi di diritto internazionale pubblico, se il candidato ha sostenuto al prova scritta di storia moderna e contemporanea, oppure storia contemporanea se il candidato ha sostenuto la prova scritta di diritto internazionale pubblico;

diritto commerciale;

c) per coloro che concorrono alla specializzazione in materia sociale:

principi di diritto internazionale pubblico, se il candidato ha sostenuto la prova scritta di storia moderna e contemporanea, oppure storia contemporanea se il candidato ha sostenuto la prova scritta di diritto internazionale pubblico;

sociologia;

d) per coloro che concorrono alla specializzazione per il vicino oriente o per il medio ed estremo oriente:

storia contemporanea (di carattere generale);

lingua francese o inglese che non abbia formato oggetto delle prove scritte obbligatorie.

L'esame orale nelle lingue estere obbligatorie o in quelle facoltative, di cui al successivo art. 7, consiste, prevalentemente, in una conversazione nella lingua estera.

Le tesi dei programmi di esame sono pubblicate nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 6.

Il punteggio per ogni prova scritta e quello per la prova orale sono espressi in centesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse.

Per superare la prova orale il candidato deve riportare almeno sessanta centesimi.

La votazione finale è data dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nella prova orale, salvo gli eventuali aumenti di cui allo articolo seguente.

Art. 7.

L'aspirante può chiedere di sostenere la prova facoltativa scritta, che consiste in una composizione con uso del vocabolario, in una delle seguenti lingue: tedesco, spagnolo, russo o anche francese o inglese se non costituisca per lui prova obbligatoria o egli la abbia sostituita con altra ai sensi del terzo comma dell'art. 5. Può chiedere altresì di sostenere la prova orale in una delle seguenti lingue: tedesco, spagnolo, russo.

Per ciascuna prova scritta e per ciascuna prova orale facoltativa il concorrente può conseguire il massimo di due punti, purchè raggiunga la sufficienza di almeno 1,2 punti.

Il punteggio conseguito nella prova scritta facoltativa si aggiunge alla media dei voti, riportata nelle prove scritte obbligatorie, sempre che il candidato abbia ottenuto in queste ultime il punteggio richiesto per l'ammissione alla prova orale.

Il punteggio conseguito nella prova orale facoltativa si aggiunge al voto riportato nella prova orale obbligatoria, sempre che il candidato abbia ottenuto in quest'ultima la sufficienza.

Art. 8.

La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri ed è composta: di un presidente scelto tra gli ambasciatori e gli inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di prima classe in servizio o a riposo, di due funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di

ambasciata, di un magistrato ordinario o amministrativo non inferiore a magistrato di Corte di cassazione o equiparato e di tre docenti universitari.

Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario diplomatico di grado non inferiore a primo segretario di legazione, al quale può essere aggiunto un vice segretario di grado non inferiore a terzo segretario di legazione.

Art. 9.

I candidati hanno otto ore di tempo per svolgere le prove scritte, ad eccezione di quelle di lingue per cui dispongono di quattro ore.

I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo), provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;
2) carta d'identità;
3) tessera ferroviaria personale con fotografia;
4) tessera postale;
5) porto d'armi;
6) patente automobilistica;
7) passaporto.

Art. 10.

Le prove di esame hanno luogo in Roma.

Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima, il luogo, la data di inizio delle prove scritte e la materia oggetto della prima prova che essi devono sostenere. Della data di inizio delle prove è dato avviso, entro il termine suindicato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La commissione esaminatrice stabilisce il giorno e la materia oggetto della prova o delle prove scritte successive dandone comunicazione ai candidati. Le prove scritte hanno luogo, di norma, in giorni successivi.

La commissione prepara tre temi da sottoporre a sorteggio. Il sorteggio viene effettuato da uno dei candidati che sostengono la prova.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale l'avviso per la presentazione alla prova stessa è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui debbono sostenerla.

Art. 11.

I concorrenti inclusi nella graduatoria di merito formata dalla commissione, che intendono far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di preferenza o di precedenza stabiliti, fra l'altro, dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, le cui disposizioni ricevono puntuale applicazione, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione, ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

In particolare:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti e prigionieri di guerra, devono produrre, a seconda delle forze armate di appartenenza:

la dichiarazione integrativa in carta bollata da Lit. 400 di cui alle circolari n. 5000 del 1° agosto 1948 dello stato maggiore dell'Esercito e n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia di estratto del foglio matricolare (per i suttufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da Lit. 400, rilasciati dal competente distretto militare;

la dichiarazione di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, in carta da bollo da Lit. 400, rilasciata dal Ministero della marina militare;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento devono presentare apposita dichiarazione, in carta bollata da Lit. 400, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. n. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati e gli invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. n. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

e) gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro devono presentare una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore, coniuge o congiunto è deceduto per causa di lavoro;

f) i figli dei mutilati e degli invalidi, di cui alla precedente lettera *c*) devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da Lit. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da Lit. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

h) le vedove di guerra devono produrre l'apposito modello n. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

i) gli orfani dei caduti di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate devono presentare un certificato in carta da bollo da Lit. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio devono produrre, a norma della legge 15 novembre 1965, n. 1288, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 825, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata, in carta bollata da Lit. 400, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonché quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da Lit. 400.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia possono anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) i connazionali che sono rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, devono presentare apposito attestato rilasciato dalle autorità consolari.

I connazionali che sono rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, secondo e terzo comma, della legge citata, devono presentare apposita attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

p) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, devono produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, in carta da bollo da Lit. 400, dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) gli assistenti universitari devono produrre un certificato del rettore dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria attestante la nomina, la continuità e la qualità del servizio prestato;

t) i coniugati con o senza prole o i capi di famiglia numerosa devono produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da Lit. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) coloro che abbiano compiuto il servizio militare di leva debbono produrre copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da Lit. 400 rilasciato dalla competente autorità militare;

v) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso il Ministero degli affari esteri, devono produrre un'attestazione dell'amministrazione in carta da bollo da Lit. 400 dalla quale risulti la lodevolezza del servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso detto Ministero.

I concorrenti che siano dipendenti civili di ruolo e non di ruolo di una amministrazione dello Stato e che non si trovino nella condizione di cui al comma precedente, devono produrre un'attestazione in carta da bollo da Lit. 400, rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato lodevole servizio nell'amministrazione stessa;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione, su carta da bollo da Lit. 400, rilasciata dalla competente autorità.

Art. 12.

Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Detta graduatoria viene formata secondo l'ordine derivante dal punteggio conseguito da ciascun candidato. In caso di parità di merito vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenze.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso, tenuto conto dei titoli di preferenza e di quelli di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione, ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da Lit. 400. I concorrenti che abbiano superato l'età di trenta anni devono presentare anche i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di precedenza o di preferenza;

2) diploma originale o copia del titolo di studio, in carta da bollo da Lit. 400, debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso il documento, o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il concorrente deve produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonchè il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato dell'università che indichi la data di conseguimento della laurea, il voto in essa conseguito, il titolo della tesi e l'elenco di tutti gli esami sostenuti con le relative votazioni;

4) certificato di cittadinanza italiana in carta da bollo da Lit. 400;

5) certificato in carta da bollo da Lit. 400, dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale in carta da bollo da Lit. 400. Se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dall'ufficio del casellario presso la procura della Repubblica di Roma;

7) documento relativo alla posizione militare, se già non presentato come titolo di preferenza.

I documenti indicati nei precedenti numeri 4), 5) e 6) devono essere in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato devono presentare soltanto:

a) il titolo di studio;

b) la copia integrale dello stato matricolare, in carta da bollo da Lit. 400, di data non anteriore a quella in cui abbiano ricevuto il relativo invito;

c) attestazione in carta da bollo da Lit. 400, rilasciata dall'amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 14.

Il Ministro per gli affari esteri con propri decreti dichiara i vincitori del concorso ed approva la graduatoria dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sono pubblicate nel « Foglio di comunicazioni » del Ministero degli affari esteri e di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro per gli affari esteri, volontari nella carriera diplomatica per prestare il servizio di prova stabilito dall'art. 103 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Il volontario che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1969

p. *Il Ministro*: PEDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *marzo* 1970
Registro n. 301, *foglio n.* 231

PROGRAMMA DI ESAME

STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA

1. La rivoluzione delle colonie inglesi d'America e il contributo ideologico europeo. La comparsa degli Stati Uniti nella Comunità internazionale.

2. La rivoluzione francese nelle sue cause economico-sociali, nella sua preparazione spirituale, nelle sue ripercussioni internazionali.

3. Napoleone e la sua politica egemonica continentale: aspetti innovatori nella vita della Società e dello Stato, con particolare riguardo all'Italia.

4. Il Congresso di Vienna e il riassetto politico-territoriale dell'Europa.

5. Gli ideali di libertà e di nazione e la crisi europea del 1848. Ripercussioni sulla vita politica e sociale nei vari Stati europei.

6. Il 1848 ed il 1849 in Italia: cause remote, correnti politiche ed esplosione rivoluzionaria. Evoluzione del problema italiano nella politica europea.

7. L'unificazione italiana e l'opera di Cavour. Primo avvio amministrativo e finanziario dell'Italia Unita.

8. L'unificazione tedesca. Francia, Germania e Gran Bretagna nel processo interno e nelle vicende internazionali della seconda metà dell'Ottocento.

9. La questione d'Oriente nel secolo XIX. La guerra di Crimea ed il Congresso di Parigi.

10. La Russia e i Paesi Balcanici negli ultimi decenni del secolo XIX.

11. Gli Stati Uniti d'America nel secolo XIX. I Paesi della America Latina e la loro evoluzione.

12. Dalla rivoluzione industriale al sorgere del Socialismo. Dottrine e rivolgimenti sociali nei vari Paesi europei durante l'Ottocento.

13. L'età dell'imperialismo. Il fenomeno coloniale in Asia ed in Africa. La politica coloniale delle Potenze europee.

14. La politica estera italiana, dal Congresso di Berlino alla vigilia del primo conflitto mondiale.

15. I problemi dell'organizzazione internazionale della pace: le conferenze dell'Aja.
16. Cause remote ed origini della prima conflagrazione mondiale. Scopi e propagande di guerra. Conseguenze economico-sociali del conflitto con particolare riguardo all'Italia.
17. Riassetto internazionale dopo la prima guerra mondiale: dissoluzione dell'impero asburgico e fine dell'impero ottomano.
18. L'Unione Sovietica, dalla rivoluzione d'ottobre al regime staliniano. La sua politica in Asia ed in Europa.
19. Genesi e sviluppo della Società delle Nazioni. Progetto di Unione Europea e conferenza mondiale per il disarmo.
20. I nazionalismi fra le due guerre mondiali. Fascismo e nazismo e le rispettive politiche estere.
21. L'estremo oriente fra i due conflitti.
22. La politica estera degli Stati Uniti in Europa, in Asia e nelle Americhe. L'Unione Panamericana.
23. L'Europa verso il secondo conflitto mondiale: vicende politiche, motivi economici e contrasti ideologici. La crisi della Società delle Nazioni.
24. L'ascesa demografica nei vari Paesi del mondo. Le lotte per l'accaparramento delle materie prime.
25. La seconda guerra mondiale: vicende diplomatiche e politico-militari. Scopi e propagande di guerra.
26. Nascita e sviluppo della Organizzazione delle Nazioni Unite.
27. L'assetto politico-territoriale del mondo post-bellico. Le principali alleanze.
28. I popoli afro-asiatici in via di sviluppo: loro problemi politici, ideali ed economici.
29. La Santa Sede e l'azione mediatrice di pace da Benedetto XV agli ultimi Pontefici.
30. Il processo di unificazione europea.

Diritto internazionale pubblico

I.

1. La Società internazionale ed il suo diritto.
2. Caratteri del diritto internazionale al confronto con gli altri sistemi giuridici o con le norme di condotta non giuridiche (morale, cortesia internazionale, ecc.).
3. Origine storica ed evoluzione del diritto internazionale.
4. Indirizzi principali della dottrina.
5. Prassi e teorie in tema di rapporto fra diritto internazionale e diritto interno.
6. Adattamento del diritto interno al diritto internazionale e reciproci rinvii, con particolare riguardo al sistema italiano.

II.

1. Fonti del diritto internazionale e loro gerarchia.
2. Il diritto non scritto e la sua rilevazione.
3. Il diritto convenzionale. Conclusione dei trattati: negoziazione, ratifica, adesione, ecc.
4. Rapporti fra norme convenzionali. I trattati ed i terzi.
5. Interpretazione dei trattati.
6. Estinzione e revisione dei trattati.
7. Atti unilaterali.
8. Raccomandazioni, decisioni ed altri atti delle organizzazioni internazionali.
9. L'analogia ed il problema delle «lacune» del diritto internazionale.

III.

1. La personalità giuridica internazionale in generale.
2. Gli Stati: origine e trasformazione. Successione.
3. Stato e governo. I mutamenti di governo e la personalità internazionale dello Stato.
4. Riconoscimento degli Stati e dei governi.
5. Insorti, governi in esilio, comitati nazionali.
6. Condizione internazionale della Santa Sede e della Città del Vaticano.
7. Condizione degli enti dipendenti degli Stati.
8. Condizione internazionale degli individui.
9. Problema della personalità delle unioni di Stati.
10. Capacità giuridica e capacità di agire.
11. Organizzazione degli Stati e degli altri soggetti.
12. Capi di Stato e Ministri degli Esteri.
13. Agenti diplomatici. Le missioni speciali.
14. Agenti consolari.

IV.

1. Condizione giuridica dei soggetti. I c.d. status giuridici soggettivi (protettorato, vassallaggio, neutralizzazione, ecc.).
2. Immunità e privilegi degli Stati e degli altri soggetti di diritto internazionale. L'esenzione degli Stati esteri dalla giurisdizione.
3. Immunità e privilegi degli Stati e dei loro organi, con particolare riguardo ai Capi di Stato, ai Ministri degli Affari Esteri, agli Agenti diplomatici, agli organi militari ed agli agenti consolari.
4. Immunità e privilegi delle organizzazioni internazionali e dei loro dipendenti.

V.

1. Il territorio e la sovranità: *a*) terraferma; *b*) spazi marini (acque interne, mare territoriale, zona contigua, piattaforma continentale); *c*) spazio atmosferico, *d*) sottosuolo.
2. L'alto mare.
3. I fiumi internazionali.
4. Lo spazio esterno.
5. Condizione giuridica delle navi e degli aeromobili. I mezzi cosmici.

VI.

1. La sovranità nei riguardi delle persone. Cittadinanza ed estraneità. Protezione diplomatica dei cittadini e delle società nazionali. Gli apolidi. I rifugiati.
2. Convenzioni per la tutela dei diritti dell'uomo. Convenzione contro la schiavitù e le pratiche assimilate. Convenzioni in materia sociale. La dichiarazione universale dei diritti dello uomo. La Convenzione europea sui diritti dell'uomo.
3. Le minoranze.
4. Limiti internazionali all'esercizio della sovranità nei riguardi degli stranieri. Ammissione, soggiorno ed espulsione.

VII.

1. L'organizzazione internazionale. Unioni istituzionali e non istituzionali di Stati e loro classificazioni.
2. Le alleanze.
3. Le confederazioni di Stati.
4. Le Nazioni Unite. Origine e precedenti storici dello Statuto. Emendamento e revisione. Organi, funzioni e natura della organizzazione. Attività svolta nei vari settori.
5. Le organizzazioni regionali (Americhe, Africa, Asia).
6. Le organizzazioni europee, politiche ed economiche.
7. Le Agenzie specializzate e la cooperazione internazionale economica e sociale.

VIII.

1. L'illecito internazionale e le sue conseguenze.
2. Responsabilità indiretta e c.d. responsabilità dello Stato per fatti di individui.

IX.

1. Garanzie del diritto internazionale. Classificazioni e problematica relativa. L'autotutela.
2. Controversie internazionali. Nozione.
3. Controversie giuridiche e controversie politiche, justiciables et non justiciables.
4. Procedimenti volti alla risoluzione delle controversie internazionali mediante accordo: negoziato, mediazione, buoni uffici, conciliazione. Nozione, caratteri e sviluppo storico di tali procedimenti; in particolare, dei procedimenti previsti dal Patto della Società delle Nazioni e dalla Carta delle Nazioni Unite.
5. Procedimenti c.d. «risolutivi» (ad esito vincolante). L'arbitrato.
6. La Corte Internazionale di Giustizia e il regolamento giudiziario.
7. L'inchiesta.

X.

1. La guerra. Definizione e distinzione da altre manifestazioni di violenza (rappresaglia armata, blocco pacifico, ecc.).
2. Inizio e fine dello stato di guerra. Tregue ed armistizi.
3. Regole della guerra terrestre, marittima ed aerea. I crimini di guerra.
4. L'occupazione bellica e il trattamento dei sudditi nemici.
5. La neutralità.
6. Le forme di violenza «diverse» dalla guerra.
7. Prevenzione e repressione del ricorso arbitrario alla violenza. Periodo anteriore alla prima guerra mondiale. Patto della Società delle Nazioni ed altri strumenti anteriori alla seconda guerra mondiale. Carta delle Nazioni Unite e prassi relativa. Organizzazioni regionali.
8. La legittima difesa.
9. I crimini contro la pace e contro l'umanità.

ECONOMIA POLITICA E POLITICA ECONOMICA

Economia politica

1. L'economia politica nell'ambito delle scienze sociali: la funzione degli schemi teorici (modelli) nell'analisi dei fatti economici. Equilibrio parziale e generale. Unità elementari ed aggregati economici. Analisi statica, stazionaria e dinamica.

2. Il mercato e le sue forme: analisi comparata della pura concorrenza, del monopolio assoluto e delle forme imperfettamente concorrenziali e oligopolistiche.

3. Gli operatori economici: il consumatore individuale nel suo comportamento in relazione alle differenti forme di mercato. La domanda individuale e curve collettive di domanda, il risparmio individuale e sociale.

4. Gli operatori economici: l'imprenditore e il suo comportamento in relazione alle varie forme di mercato. Le leggi della produttività. La tipologia dei costi di produzione. La tipologia delle imprese e le loro motivazioni. Economie e diseconomie di scala, interne ed esterne. Equilibrio della impresa. La curva di offerta.

5. La formazione del prezzo dei prodotti nelle diverse condizioni di mercato. I prezzi dei fattori produttivi: profitto, interesse, rendita, salario.

6. Il flusso del reddito e i vari metodi per la sua misurazione. Bilancio economico nazionale. L'analisi del processo di formazione del reddito nazionale. Il livello di equilibrio del reddito nazionale.

7. Moneta e credito: il processo di creazione di credito. La domanda di moneta e le sue determinanti. L'offerta di moneta e le sue componenti. Il livello dei prezzi. Inflazione e deflazione, nelle determinanti analitiche e nelle principali esperienze storiche.

8. I presupposti e gli effetti del commercio internazionale. Commercio internazionale e scambi esteri. Tipologia delle bilance contabili delle relazioni economiche con l'estero. Il commercio internazionale come componente esterno del flusso del reddito.

9. Fluttuazioni e sviluppo. Spiegazione e metodi di misurazione dell'andamento ciclico. Le diagnosi congiunturali. Fattori esplicativi dei fenomeni di sviluppo, sottosviluppo e dualismo economico.

10. Le fonti di informazione statistica per lo studio dei fatti economici.

Politica economica

1. Obiettivi e strumenti e loro relazioni nei problemi di politica economica. Politica economica empirica e politica economica razionale. La funzione obiettiva dei responsabili delle decisioni di politica e la sua espressione formale.

2. Programmazione a breve e a lungo termine nelle economie prevalentemente accentrate o decentrate e relative tecniche.

3. Concentrazione economica e azione pubblica. Aspetti tecnologici e aspetti monopolistici del fenomeno della concentrazione tecnica e finanziaria. Intese e posizioni dominanti. Le legislazioni antimonopolistiche. La posizione del settore distributivo.

4. Il mercato del lavoro e l'azione pubblica. Politica salariale e previdenziale. I problemi della perequazione settoriale e regionale dei redditi.

5. La politica industriale in relazione ai problemi del pieno impiego e dello sviluppo. Tipologia degli incentivi e analisi dei loro effetti. Fonti di finanziamento delle imprese ed azione economica pubblica.

6. Gli strumenti essenziali della politica economica contemporanea e la scelta della loro più efficace combinazione: la politica monetaria e creditizia; la politica di bilancio e finanziaria; la politica valutaria; l'intervento del sistema dei prezzi e altri controlli diretti.

7. La politica internazionale, commerciale e monetaria. Le esperienze storiche più rilevanti del periodo tra le due guerre. La cooperazione internazionale organizzata nel secondo dopoguerra e i suoi principali organismi. Problemi delle aree economicamente integrate. Il sistema aureo, le monete riserva e il problema della liquidità internazionale.

8. La formazione del settore pubblico dell'economia in Italia e la sua rilevanza quantitativa. Il sistema delle partecipazioni statali. L'assetto dell'istituto di emissione, del sistema bancario e del mercato finanziario in Italia. La disciplina degli investimenti dall'estero e all'estero.

9. La politica commerciale italiana, negli aspetti storici e nelle condizioni contemporanee. Gli istituti fondamentali della politica doganale e degli accordi economici internazionali, su basi bilaterali e multilaterali.

10. I problemi dell'emigrazione interna ed internazionale. Effetti demografici, valutari e sociali. L'azione pubblica in rapporto all'emigrazione.

TECNICA DEGLI SCAMBI E DEI RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO

1. Premesse.

Cenni sull'evoluzione del commercio internazionale. Le genesi dell'economia di produzione per via di scambio.

La progrediente integrazione delle risorse e dei mercati.

2. L'evolversi del contenuto e dello schema del controllo del commercio internazionale.

3. Gli aspetti generali del controllo.

Gli organi ad esso preposti e i documenti fondamentali.

4. Il controllo merceologico.

I vincoli mercantili all'esportazione e all'importazione.

L'esecuzione delle negoziazioni: limiti, tolleranze, differenze, ecc.

5. Il controllo valutario.

Le compensazioni generali: aspetti economico-tecnici e le forme di regolamento.

Le compensazioni private e gli affari in reciprocità: loro regolamento. Le operazioni franco-valuta.

6. I regolamenti dei prezzi all'esportazione e all'importazione. Intervento del sistema bancario.

7. I regolamenti valutari.

Le aperture di credito.

Accordi multilaterali UEF e AME.

Il sistema delle valute di conto valutario.

Le « parità » e i calcoli di loro determinazione.

8. Le negoziazioni in cambi a pronti e a termine.

9. I crediti bancari in valuta.

10. I finanziamenti speciali: dei conti depositi, EFIM, FIM, a medio termine, a lungo termine.

11. Accordi commerciali e di pagamenti recentemente conclusi dall'Italia.

12. Liberalizzazione convenzionale nel quadro dell'O.C.S.E. Contingenti di salvaguardia. Recenti sviluppi del processo di liberalizzazione degli scambi europei.

Regime degli scambi fra i paesi della C.E.E.

La Zona del libero scambio.

DIRITTO DEL LAVORO, LEGISLAZIONE SOCIALE E DIRITTO SINDACALE ANCHE IN RELAZIONE AGLI ORDINAMENTI DEI PRINCIPALI PAESI ED ALLE INTESE COMUNITARIE.

A) *Ordinamento positivo italiano*:

1. I principi della Costituzione: significato, origine ed attuazione. L'organizzazione dello Stato per il diritto del lavoro: Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Gli istituti previdenziali ed assistenziali. I sindacati. Gli enti di patronato.

2. Le fonti del diritto del lavoro. Il contratto collettivo di lavoro e lo sciopero.

3. Il contratto individuale di lavoro. L'obbligazione di lavoro ed il rapporto di lavoro. Prestatore di lavoro ed imprenditore. Qualifiche professionali. Stipulazione del contratto di lavoro: collocamento ed assunzione obbligatoria. Validità ed efficacia del contratto di lavoro.

4. Svolgimento del rapporto di lavoro. Diritti e doveri delle parti del rapporto. Vicende del rapporto.

5. Estinzione del rapporto di lavoro. Varie forme di recesso. Limitazioni al recesso dell'imprenditore: la nuova disciplina dei licenziamenti. Effetti dell'estinzione del rapporto.

6. Tutela dei diritti del prestatore di lavoro. Indisponibilità dei diritti del prestatore di lavoro. Prescrizione e decadenza.

7. Tutela previdenziale del prestatore di lavoro. Previdenza, assistenza e sicurezza sociale. Igiene e sicurezza del lavoro. La protezione del lavoro della donna e del fanciullo.

8. Le forme di assicurazione sociale. I principi caratteristici del sistema italiano di assicurazione sociale. L'automaticità delle prestazioni.

9. Le varie forme di assistenza dei lavoratori. L'assistenza legale del contenzioso. L'assistenza per la casa ai lavoratori. La cooperazione.

B) *Nozioni comparate del diritto del lavoro, legislazione sociale e diritto sindacale nei Paesi della Comunità Economica Europea con particolare riferimento a:*

1. I principi del diritto del lavoro.
2. Le fonti del diritto del lavoro.
3. Natura giuridica e poteri dei sindacati.
4. La contrattazione collettiva e lo sciopero.
5. La formazione professionale, la promozione sociale, la partecipazione del lavoratore alla gestione delle aziende.
6. Il rapporto individuale di lavoro.
7. I principi e le prestazioni essenziali della sicurezza sociale.
8. I principi essenziali del sistema di igiene e di sicurezza del lavoro.
9. Le vertenze di lavoro e la loro composizione.

C) *Normativa internazionale:*

1. Decisioni e raccomandazioni in materia sociale dell'O.C.S.E. e del Consiglio d'Europa.
2. Principi, strumenti e norme di diritto del lavoro e di legislazione sociale delle Comunità Europee.
3. Convenzioni ed accordi internazionali, concernenti l'Italia, in materia di lavoro ed emigrazione.

SPECIALIZZAZIONE PER IL VICINO ORIENTE STORIE E CIVILTA'

1. Maometto e l'avvento dell'Islam. Il Califfato. Il sorgere degli Stati autonomi. I fatimidi. Il Califfato omayyade di Spagna. I Turchi Selgiuchidi. Fine del califfato abbaside ad opera dei Mongoli (1258). Caratteri essenziali della letteratura araba classica.
2. Il Maghreb. Arabi e berberi in Africa ed in Spagna. I pirati barbareschi nella storia mediterranea.
3. L'impero ottomano: sua organizzazione politica ed amministrativa; fasi della sua espansione per grandi linee. Il dominio sugli arabi.
4. La campagna napoleonica in Egitto (1798). Sue conseguenze. L'autonomia dell'Egitto sotto i successori di Mohamed Alì. Il problema degli Stretti.
5. L'epoca coloniale: la Francia in Algeria, Tunisia, Marocco; possedimenti africani della Spagna; l'Italia in Libia; la Gran Bretagna in Egitto; il Sudan anglo-egiziano. Caratteristiche delle singole politiche coloniali. Valutazione di ciascuna di esse da parte degli indigeni.
6. La dissoluzione dell'Impero ottomano, gli accordi fra le Potenze dell'Intesa per la sua spartizione durante il conflitto ed il riordinamento del Vicino Oriente al termine della prima guerra mondiale. I mandati. La lotta per l'emancipazione del mondo arabo dalla tutela europea.
7. La repubblica turca; le riforme di Ataturk. Sua politica estera. L'odierna situazione politica, economica e sociale in Turchia.
8. La seconda guerra mondiale e le sue ripercussioni nei paesi arabi del Vicino Oriente. Il movimento panarabo. La lega degli Stati Arabi. L'indipendenza della Siria e del Libano. La costituzione dello Stato di Israele. Il colpo di stato militare in Egitto. Il patto di Baghdad. La crisi di Suez. La formazione della RAU. Il colpo di stato in Iraq del luglio 1958. L'indipendenza della Libia, della Tunisia, del Marocco e dell'Algeria. Gli attuali orientamenti della politica estera dei paesi del mondo arabo ed i principali accordi diplomatici su cui essa è imperniata.
9. Le riforme costituzionali, economiche e sociali dei Paesi arabi del Vicino Oriente e dell'Africa mediterranea.
10. Elementi dell'economia dei paesi del Vicino Oriente e dell'Africa mediterranea, Sudan incluso, con particolare riguardo alle loro relazioni economiche con l'Italia. Il petrolio nel Vicino Oriente e la sua estrazione.
11. Istituzioni musulmane. Sunniti, Sciiti, e Kharigiti; loro divergenze intorno alla dottrina dell'imamato e in materia dogmatica. Sciiti sayditi, ismailiti e imaniti. I Prussi ed i Yacidi. Gli Ibaditi. Principi della fede musulmana. Le pratiche del culto. Le scuole giuridiche. La questione del Califfato. La mistica. Il modernismo musulmano.
12. La letteratura araba. Periodi, correnti, sviluppi. Difetti della letteratura nei paesi arabi attuali. Principali scrittori.
13. L'Iran dalla rinascita dell'iranismo nel IX secolo fino alla decadenza dello Stato tradizionale sotto i Cagiari. Lineamenti della letteratura persiana.
14. L'Iran sotto Reza Pahlevi padre e figlio. Fattori essenziali della vita politica dell'Iran odierno; problemi economici e sociali. La politica estera iraniana.
15. La conquista musulmana dell'India. I Ghaznavidi. I Ghoridi. Il Sultanato di Delhi. L'Impero Moghul. Gli Stati musulmani sorti dalla dissoluzione dell'Impero Moghul.
16. Stabilimenti portoghesi ed olandesi in India e in Indonesia. La Compagnia delle Indie britannica ed olandese. Linee generali della conquista britannica dell'India. La politica afghana del Governo inglese dell'India dal 1839 al 1919.
17. Le origini del movimento nazionale indiano (1858-1909). Il Congresso nazionale indiano e le sue vicende interne da Gokhale a Gandhi (1855-1935).
18. I musulmani indiani: l'opera organizzativa di Sayyid Ahmad e i loro rapporti con il Congresso fino al 1940.
19. Le riforme costituzionali indiane del 1909, del 1919 e del 1935. Come il Governo di Londra pervenne ad esse. La lotta per l'indipendenza indiana e per la creazione del Pakistan dal 1936 al 1947.
20. Le riforme strutturali dell'India e del Pakistan dal 1947 ad oggi: lineamenti delle politiche estere indiana e pakistana dal 1947 ad oggi. La Conferenza di Bandung ed il rinvio della Conferenza di Algeri.
21. Le basi teoriche della struttura sociale indiana tradizionale; i testi giuridici e politici, le caste, il sistema familiare.
22. La questione del Kashmir: posizione dell'India e del Pakistan, le decisioni dell'ONU e l'atteggiamento delle principali potenze. Gli accordi di Tashkent e la loro applicazione.
23. La creazione dello Stato Afghano ed i suoi sviluppi fino ad oggi. La politica estera del governo di Kabul.
24. Le economie dell'Afghanistan, del Pakistan, dell'India e loro rapporti con l'assistenza statunitense, occidentale, sovietica e cinese. I piani quinquennali nel Pakistan e nell'India. Il piano di Colombo.

SPECIALIZZAZIONE PER IL MEDIO ORIENTE
STORIA E CIVILTA'

1. L'Iran dalla rinascita dell'iranismo nel IX secolo fino alla decadenza dello Stato tradizionale sotto i Cagiari. Lineamenti della letteratura persiana.
2. L'Iran sotto Reza Pahlevi padre e figlio. Fattori essenziali della vita politica dell'Iran odierno: problemi economici e sociali. La politica estera iraniana.
3. La creazione dello Stato Afghano ed i suoi sviluppi fino ad oggi. La politica estera del governo di Kabul.
4. Linee generali della storia e della civiltà dell'India indù. Notizie sulle letterature sanscrita, bengali e hindi.
5. La struttura sociale indiana tradizionale e le sue basi teoriche. I testi giuridici e politici. Le caste e il sistema familiare nel passato e nel presente.
6. Linee generali della storia dell'India musulmana dal XII al XVIII secolo. Notizie elementari sulla letteratura urdu. Le basi religiose e giuridiche della struttura sociale islamica, con particolare riferimento al Pakistan.
7. Gli Europei sulle coste indiane: portoghesi, olandesi, francesi. La dominazione britannica in India sotto la Compagnia delle Indie e sotto la Corona. Trasformazioni amministrative.
8. Il Congresso indiano ed il movimento musulmano. Gandhi e Jinnah. L'India nella prima metà del XX secolo.
9. L'India dopo il 1947. L'era di Nehru. Sviluppi istituzionali e ridistribuzione delle unità federali. Liquidazione dei possedimenti francesi e portoghesi. Il problema dei confini tibetani ed il contrasto con la Cina. L'India e l'equidistanza. I cinque punti del Panchila ed il loro declino. La nuova politica di New Delhi dopo lo scontro con la Cina.
10. Il Pakistan dopo il 1947. Instabilità interna e decadenza del parlamentarismo. L'opera di Ayyub Kan. Il conflitto con l'India per il Kashmir. L'accordo sui fiumi del Penjab. Il Pakistan nel patto di Baghdad e gli sviluppi recenti della sua politica, con speciale riguardo ai rapporti con la Cina, con l'Unione Sovietica e con gli Stati Uniti d'America.
11. Ceylon. Brevi notizie sulla sua storia. Singhalesi e Tamil: il problema della lingua.
12. I Paesi di religione buddhista e di influenza culturale indiana: Birmania, Thailandia, Laos, Cambogia. Lineamenti della loro storia. Il colonialismo inglese e francese nella penisola indocinese. Riflessi politici, sociali e culturali del buddhismo. La Birmania, i suoi problemi interni, la fissazione dei confini con la Cina. La Thailandia, la preminenza delle forze armate nella vita politica, i rapporti con gli Stati Uniti. Gli accordi di Ginevra del 1954 e la loro portata. La questione del Laos e la sua neutralizzazione. La Cambogia e l'opera del principe Sihanouk.

13. La Malesia dal 1867 al 1945, con particolare riguardo ai fattori politico-economici. Le tre nazionalità e loro rapporti, con particolare riguardo alla questione dei Cinesi. La nascita della Grande Malesia, la confrontazione con l'Indonesia, la secessione di Singapore e le intese con Giakarta del 1966.

14. L'Indonesia, sua storia e civiltà. L'influenza indiana e cinese. La penetrazione dell'Islam e la sua posizione presente. Cenni sulla letteratura giavanese classica. Il dominio olandese a Giava e sul resto dell'arcipelago: suoi sistemi amministrativi e le riforme. Il movimento nazionale indonesiano fino alla indipendenza (1949).

15. L'Indonesia dal 1950 ad oggi. Problemi sociali ed economici. La questione dell'Irian (Nuova Guinea Occidentale). Gli avvenimenti del 1965 e 1966 e loro portata. Nazionalismo, comunismo, ortodossia islamica ed altri fattori della vita politica. Cenni sulla letteratura indonesiana moderna.

16. Le Filippine e il loro sviluppo sotto l'influenza spagnola. Stati Uniti e Filippine, prima, durante e dopo l'occupazione giapponese.

17. La Cina antica e medievale. Sguardo generale alla sua storia, dalla fondazione dell'impero (221 a.C.) alla cacciata dei Mongoli (1368). Notizie generali sulla letteratura cinese classica.

18. La Cina sotto i Ming e i Mancesi fino alla guerra dello oppio (1840). I missionari cattolici. I portoghesi sulle coste cinesi.

19. Decadenza e caduta della Cina Imperiale. La penetrazione europea, le concessioni ed i diritti speciali, con particolare riguardo alle dogane cinesi. I trattati delle XXI Domande. La open door policy di Washington. La prima repubblica 1919-1949. Cenni sulla letteratura cinese moderna. La crisi manciuriana ed il conflitto con il Giappone. La Cina durante la seconda guerra mondiale. La Conferenza del Cairo. Gli Stati Uniti e la Cina.

20. L'avvento del comunismo in Cina. I problemi interni, economici e sociali. I rapporti con i paesi vicini: la questione di Formosa e delle isole costiere; la questione del Tibet; il conflitto in Corea e l'armistizio di Panmunjon. Il problema del seggio cinese all'ONU. Le colonie cinesi nei paesi dell'Asia sudorientale e l'azione del governo di Pechino nei loro riguardi.

21. Il Vietnam come appendice della Cina e come paese di civiltà cinese. Il dominio francese e l'invasione giapponese. Il problema del Vietnam dal 1945 ad oggi, con particolare riguardo ai suoi aspetti internazionali.

22. I Mongoli nella storia. L'impero di Gengis Khan e di Qubilai. Il dominio cinese. La Repubblica Popolare Cinese e la sua funzione come Stato cuscinetto.

23. La Corea, la sua storia e la sua civiltà. Il dominio giapponese. La partizione del 1943 ed il conflitto coreano.

24. Il Giappone, la sua storia e civiltà. Cenni sulla letteratura giapponese. Il Giappone e la sua modernizzazione, dalla apertura del paese (1854) alla guerra con la Russia (1905).

25. Il Giappone dalla guerra con la Russia al 1945. L'alleanza con la Gran Bretagna, la partecipazione alla prima guerra mondiale, gli accordi per le Isole del Pacifico e con le Potenze dell'Intesa, i trattati delle XXI Domande, la questione dello Shantung alla conferenza della pace di Parigi, la conferenza di Washington e le intese navali, la crisi manciuriana e la guerra contro la Cina, il Tripartito e l'aggressione agli Stati Uniti. L'espansione giapponese in Cina e in Asia meridionale, con particolare riguardo al conflitto cinese ed alla seconda guerra mondiale.

26. Il Giappone in questo dopoguerra. La pace di San Francisco e le intese con gli Stati Uniti. Ripresa economica e sociale. La nuova espansione economica nel sud-est asiatico.

27. L'Unione Sovietica in Asia. Cenno storico sull'espansione russa in Siberia e in Asia centrale. La politica asiatica dell'URSS prima e dopo la seconda guerra mondiale.

28. I tentativi di creare organizzazioni pan-asiatiche: il piano di Colombo; la conferenza afro-asiatica di Bandung (1955); la SEATO.

DIRITTO PUBBLICO COSTITUZIONALE E AMMINISTRATIVO E CENNI SULLE PRINCIPALI COSTITUZIONI ESTERE

1. Concetto e partizione del diritto pubblico.

2. Lo Stato; elementi ed organi. Forme di Stato e forme di Governo. Caratteristiche generali dello Stato moderno.

3. L'ordinamento costituzionale: la Costituzione italiana. Gli organi costituzionali: Parlamento; Presidente della Repubblica; Governo. L'ordinamento regionale.

4. La funzione legislativa: forma dell'attività legislativa, legge formale, atti equiparati alla legge formale; regolamenti ed altri atti normativi.

5. La funzione giurisdizionale: posizione e garanzia della magistratura, controllo di costituzionalità degli atti normativi.

6. L'ordinamento amministrativo. Concetto di pubblica amministrazione. Criteri informativi dell'ordinamento amministrativo. Organizzazione amministrativa interna.

7. L'Amministrazione diretta centrale: organi attivi, organi consultivi ed organi di controllo.

8. L'Amministrazione diretta locale.

9. Gli Enti autarchici nazionali.

10. Gli enti autarchici locali. Enti territoriali. Enti non territoriali.

11. I mezzi dell'azione amministrativa: il regime amministrativo dei beni, le prestazioni dei privati all'Amministrazione.

12. Gli atti amministrativi: classificazione e tipi.

13. La giustizia nell'Amministrazione; tutela dei diritti ed interessi dei singoli, ricorsi amministrativi, tutela giurisdizionale.

14. Caratteristiche degli ordinamenti costituzionali dei principali Stati esteri.

A) DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

1. Funzione delle norme di diritto internazionale privato.
2. Interpretazione ed applicazione delle norme di diritto internazionale privato. Qualificazione e collegamento. Il rinvio.
3. Determinazione del diritto straniero richiamato. Gli ordinamenti plurilegislativi.
4. Limiti all'applicazione del diritto straniero.
5. Diritto delle persone fisiche e giuridiche. Le società commerciali.
6. Rapporti di famiglia.
7. Successioni e donazioni.
8. Possesso e diritti reali.
9. Obbligazioni.
10. Forma degli atti.
11. Rapporti relativi alla navigazione marittima ed aerea.

B) DIRITTO INTERNO IN MATERIA INTERNAZIONALE

I. *Diritto costituzionale*

1. Norme della costituzione italiana concernenti i rapporti internazionali (adattamento, asilo, guerra, e organizzazione internazionale, agenti diplomatici, ratifica dei trattati, ecc.).
2. La cittadinanza. Nozioni generali e diritto comparato. La apolidia.
3. La cittadinanza italiana. Principi generali. Condizioni e modi di acquisto e perdita.
4. Il territorio della Repubblica (terraferma, acque interne e territoriali, piattaforma continentale, zona contigua).

II. *Diritto processuale civile internazionale*

1. Limiti della giurisdizione italiana.
2. Efficacia in Italia delle sentenze straniere. Riconoscimento ed esecutorietà.
3. L'arbitrato fra privati nei rapporti internazionali.
4. Convenzioni internazionali in materia di giurisdizione civile.
5. Altre forme di cooperazione fra gli Stati in materia giudiziaria. L'assistenza giudiziaria.

III. *Diritto penale e processuale penale internazionale*

1. Limiti della legge penale nello spazio. Limiti della giurisdizione penale.
2. L'estradizione.
3. Effetti delle sentenze penali straniere.
4. Convenzioni internazionali in materia penale.

IV. *Diritto tributario*

1. Condizione tributaria dello straniero in Italia e dello italiano all'estero.
2. Cooperazione internazionale in materia, con particolare riguardo al problema della doppia imposizione.

GEOGRAFIA POLITICA ED ECONOMICA

1. Lineamenti generali dei cinque Continenti: quadro politico, confini, popolazioni, religioni, istituzioni pubbliche, suddivisioni interne ed amministrative, centri urbani, porti e città commerciali dei principali Paesi.

2. Geografia della produzione. Distribuzione geografica dei prodotti agricoli di grande consumo alimentare: cereali, piante da zucchero, da olio e per bevande. Le industrie relative. I prodotti agricoli di grande uso industriale: fibre tessili e caucciù. L'allevamento ed i suoi prodotti. Il bosco e la pesca. Distribuzione geografica della produzione dei minerali. I combustibili: carbone e petrolio. I minerali metallici. Le industrie siderurgica e meccanica.

3. Geografia del commercio e delle comunicazioni. I grandi mercati di importazione e di esportazione. Le correnti commerciali ed il commercio estero dei principali Paesi, con riguardo allo sviluppo ed alla consistenza attuale del commercio italiano. Sviluppo delle comunicazioni e condizioni odierne dell'industria e dei trasporti nei diversi Stati. Reti di comunicazioni terrestri, marittime ed aeree.

PRINCIPI DI TECNICA DEGLI SCAMBI E DEI RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO

1. Cenni: sull'evoluzione del commercio internazionale; sulla genesi dell'economia di produzione per via di scambio; sulla progrediente integrazione delle risorse e dei mercati.

2. Cenni sull'evolversi del contenuto e dello schema del controllo del commercio internazionale.

3. Cenni: sugli aspetti generali del controllo; sugli organi ad esso proposti e sui documenti fondamentali.

4. Il controllo merceologico.

I vincoli mercantili all'esportazione e all'importazione.

L'esecuzione delle negoziazioni: limiti, tolleranze, differenze, ecc.

5. Il controllo valutario.

Le compensazioni generali: aspetti economico-tecnici e le forme di regolamento.

Le compensazioni private e gli affari in reciprocità; loro regolamento. Le operazioni franco-valuta.

6. I regolamenti dei prezzi all'esportazione e all'importazione. Intervento del sistema bancario.

7. Cenni: sulla liberalizzazione convenzionale nel quadro dell'OCSE; sui contingenti di salvaguardia; sui recenti sviluppi del processo di liberalizzazione degli scambi europei; sul regime degli scambi fra paesi della C.E.E.; sulla zona di libero scambio.

STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE ED ECONOMICHE

1. Svolgimenti di pensiero politico nell'antichità classica (Platone, Aristotele, Cicerone).

2. Curialisti e anticurialisti nel Medio Evo.

3. Machiavelli e la nuova scienza politica.

4. Svolgimenti della scuola giusnaturalistica.

5. Assolutismo e antiassolutismo nel pensiero del secolo XVII, con particolare riguardo a T. Hobbes e a J. Locke.

6. Contratto sociale e sovranità popolare. Rousseau.

7. Dal socialismo utopistico al socialismo scientifico.

8. Il Liberalismo.

9. Idea nazionale e idea supernazionale nel secolo XIX.

10. Carte americane dei Diritti. La Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo del 1789. La Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo del 1948.

11. La storiografia delle dottrine economiche.

12. Cenni sui principali aspetti del pensiero economico della antichità e del medio evo.

13. Il pensiero dei principali economisti classici (Smith, Ricardo, John Stuart, Mill).

14. La reazione della Scuola storica e del marxismo al pensiero classico (Sismondi, Roscher, Knies, Hildebrand, Schmoller, Proudhon, Rodbertus, Marx).

15. Il marginalismo e l'equilibrio economico (Jevons, Menger, Bohm, Bawerk, Marshall, Pantaleoni, Walras, Pareto).

16. Principali teorie dei cicli, dell'occupazione e dei redditi.

STORIA CONTEMPORANEA

1. L'Europa dopo la guerra franco-prussiana.

2. La politica estera italiana dal Congresso di Berlino alla vigilia del primo conflitto mondiale.

3. I problemi dell'organizzazione internazionale della pace: le conferenze dell'Aja.

4. Cause remote ed origini diplomatiche della prima conflagrazione mondiale. Scopi e propagande di guerra. Conseguenze economico-sociali del conflitto con particolare riguardo all'Italia.

5. Riassetto internazionale dopo la prima guerra mondiale: dissoluzione dell'Impero asburgico e fine dell'Impero ottomano.

6. L'Unione Sovietica. Dalla rivoluzione d'ottobre al regime staliniano. La sua politica in Asia ed in Europa.

7. Genesi e sviluppo della Società delle Nazioni. Progetto di Unione Europea e conferenza mondiale per il disarmo.

8. I nazionalismi fra le due guerre mondiali. Fascismo e nazismo e le rispettive politiche estere.

9. L'Estremo Oriente fra i due conflitti.

10. La politica estera degli Stati Uniti in Europa, in Asia e nelle Americhe. L'Unione Panamericana.

11. L'Europa verso il secondo conflitto mondiale: vicende diplomatiche, motivi economici e contrasti ideologici. La crisi della Società delle Nazioni.

12. L'ascesa demografica nei vari Paesi del mondo. Le lotte per l'accaparramento delle materie prime.

13. La seconda guerra mondiale: vicende diplomatiche e politico-militari. Scopi e propagande di guerra.

14. Nascita e sviluppo della Organizzazione delle Nazioni Unite.

15. L'aspetto politico-territoriale del mondo post-bellico. Le principali alleanze.

16. I popoli afro-asiatici in via di sviluppo: loro problemi politici, ideali ed economici.

17. La Santa Sede e l'azione mediatrice di pace da Benedetto XV agli ultimi Pontefici.

18. Il processo di unificazione europea.

PRINCIPI DI DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO

1. La società internazionale e il suo diritto.

2. Caratteri del diritto internazionale al confronto con gli altri sistemi giuridici e con le norme di condotta non giuridiche (morale, cortesia internazionale, ecc.).

3. Indirizzi principali della dottrina.

4. Prassi e teorie in tema di rapporto fra diritto internazionale e diritto interno.

5. Adattamento del diritto interno al diritto internazionale e reciproci rinvii, con particolare riguardo al sistema italiano.

6. Fonti del diritto internazionale e loro gerarchia.

7. Il diritto non scritto e la sua rilevazione.

8. Il diritto convenzionale.

9. Atti unilaterali.

10. Raccomandazioni, decisioni ed altri atti delle organizzazioni internazionali.

11. L'analogia e il problema delle « lacune » del diritto internazionale.

12. La personalità giuridica internazionale in generale.

13. Gli Stati. Origine e trasformazione. Successione.

14. Stato e Governo. I mutamenti di governo e la personalità internazionale dello Stato.

15. Organizzazione degli Stati e degli altri soggetti internazionali.

16. Condizione giuridica dei soggetti. I c.d. «status» giuridici soggettivi (protettorato, vassallaggio, neutralizzazione, ecc.).

17. Immunità e privilegi degli Stati e dei loro organi, con particolare riguardo ai Capi di Stato, ai Ministri degli Affari Esteri, agli agenti diplomatici, agli organi militari e agli agenti consolari.

18. La sovranità nei riguardi delle persone. Cittadinanza ed estraneità. Protezione diplomatica dei cittadini e delle società nazionali. Gli apolidi. I rifugiati.

19. Convenzioni per la tutela dei diritti dell'uomo. Convenzioni contro la schiavitù e le pratiche assimilate. Convenzioni in materia sociale. La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. La Convenzione europea sui diritti dell'uomo.

20. Le minoranze.

21. Limiti internazionali all'esercizio della sovranità nei riguardi degli stranieri. Ammissione, soggiorno ed espulsione.

22. L'organizzazione internazionale. Unioni istituzionali e non istituzionali di Stati e le loro classificazioni.

23. Le alleanze.

24. La confederazione di Stati.

25. Le Nazioni Unite. Origine e precedenti storici dello Statuto. Emendamento e revisione. Organi, funzioni e natura dell'organizzazione. Attività svolta nei vari settori.

26. Le organizzazioni regionali (Americhe, Africa, Asia).

27. Le organizzazioni europee, politiche ed economiche.

28. Le Agenzie specializzate e la cooperazione internazionale economica e sociale.

29. L'illecito internazionale e le sue conseguenze.

30. Responsabilità indiretta e c.d. responsabilità dello Stato per fatti di individui.

DIRITTO COMMERCIALE

1. Nozioni e fondamento del diritto. Principi generali. Partizione del diritto. Fonti del diritto. La codificazione.
2. Interpretazione delle norme giuridiche. Limiti di efficacia delle norme giuridiche. Il diritto soggettivo: definizioni, caratteri e categorie. Acquisto, perdita e modificazione dei diritti.
3. Il negozio giuridico. Classificazione dei negozi. Elementi del negozio. Formazione e manifestazione della volontà negoziale. L'oggetto, la causa e la forma del negozio. Vicende del negozio; nullità, annullabilità, risoluzione, rescissione. La rappresentanza.
4. Diritti di obbligazione. Concetto ed elementi dell'obbligazione. Modificazioni soggettive ed oggettive del rapporto obbligatorio. Adempimento, inadempimento, estinzione dell'obbligazione.
5. Contratti in generale. Classificazione dei contratti. Principali tipi di contratto.
6. Contratto di trasporto.
7. Contratti bancari e di conto corrente. Legislazione sulle banche e sulle borse.
8. Contratto di assicurazione. Legislazione in materia di istituti di assicurazione.
9. Contratto di mandato: contratti di commissione, di spedizione, di agenzia.
10. L'impresa: l'imprenditore, l'agente. Le imprese commerciali. La società: concetti generali, elementi costitutivi del contratto di società. La società a responsabilità limitata. Le cooperative, le mutue. I consorzi. La società per azioni: costituzione, organi sociali, rapporti interni, rapporti con terzi.
11. Diritti sui beni immateriali: proprietà industriale, letteraria ed artistica, marchi, disegni, modelli e brevetti.
12. Titolo di credito: cambiale ed assegno bancario. Titoli rappresentativi delle merci.
13. Fallimento. Concordato preventivo. Liquidazione coatta amministrativa.
14. Proprietà della nave e dell'aeromobile. Esercizio della nave e dell'aeromobile.
15. Obbligazioni relative alla navigazione con particolare riguardo ai contratti di utilizzazione della nave e dell'aeromobile.
16. Avarie comuni, assistenza, salvataggio e recupero. Assicurazioni dei rischi della navigazione. Garanzia delle obbligazioni relative alla navigazione.
17. Tutela dei diritti: trascrizione, prove, privilegi, garanzie patrimoniali, tutela giurisdizionale dei diritti. Prescrizione e decadenza.

SOCIOLOGIA

1. La ricerca sociologica; la non dissociabilità di oggetto e metodo della ricerca; le fasi della ricerca.
2. L'inchiesta e l'intervista; l'inchiesta sociologica; la « cultura » come modello descrittivo; unità di indagine e presupposti; il gruppo di ricerca; l'inchiesta come analisi dialettica; l'inchiesta come impresa personale; l'approccio simpatico o partecipante; l'importanza dell'intervista; i compiti dell'intervistatore; i principali tipi di intervista; l'intervista non strutturata; l'intervista non direttiva; l'intervista focalizzata; l'intervista guidata; l'intervista informale; l'intervista con questionario; l'intervista con campione; la validità scientifica della intervista con campione.
3. La funzione sociale della sociologia: la sociologia come scienza critica; la sociologia e i fini dell'azione sociale; il sociologo come testimone; la sociologia come strumento di demistificazione; sociologia e marxismo; la sociologia e la politica sociale.
4. Sociologia politica e scienza politica: definizioni preliminari; controversie metodologiche e questioni di sostanza; sviluppo storico della sociologia politica; la comunità politica; concetto di regime politico; tipologia; consensus e potere; perchè gli uomini obbediscono; teorie esplicative del potere; potere, autorità, dominio in Max Weber; la triplice tipologia weberiana; potere tradizionale, legale-burocratico, carismatico; critica, la scuola elitistica italiana; il concetto di « classe politica » in G. Mosca, la « circolazione delle élites » in V. Pareto; la sociologia dei partiti politici: dal partito d'opinione al partito di massa; il partito politico come organizzatore dell'opinione pubblica; programma, struttura, « democrazia interna »; le principali acquisizioni della sociologia elettorale; osservazioni critiche e prospettive.

(6091)

Diminuzione, da sessanta a quaranta, del numero dei posti del concorso a volontario nella carriera diplomatica

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto ministeriale n. 5584 del 31 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1970, registro n. 301, foglio n. 231, con cui è stato bandito un concorso per esami a sessanta posti di volontario nella carriera diplomatica;

Considerato l'interesse dell'amministrazione di provvedere alla modifica del bando sopracitato, per più esattamente determinare il numero dei posti in relazione alle effettive esigenze;

Decreta:

Il numero dei posti fissato dall'art. 1 del decreto ministeriale citato nelle premesse è ridotto da sessanta a quaranta posti.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e il bando verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1970

p. *Il Ministro*: SALIZZONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1970
Registro n. 305, *foglio n.* 295

(6092)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a direttore sanitario ospedaliero, sessione anno 1970

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1970, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 5 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 11 maggio 1970, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969 per procedere all'estrazione dei nominativi dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia e dei sovraintendenti e direttori sanitari ospedalieri di ruolo quali componenti le commissioni esaminatrici degli esami nazionali di idoneità a direttore sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1969, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 26 febbraio 1970, modificato con decreto 15 aprile 1970, con cui è stato approvato l'elenco dei sovraintendenti e dei direttori sanitari ospedalieri di ruolo;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo terzo del presente decreto in data 3 giugno 1970, relativo alla estrazione a sorte dagli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a direttore sanitario ospedaliero, è costituita come segue:

Presidente:

Martorana prof. dott. Ferdinando, ispettore generale medico capo.

Componenti:

Angelillo prof. dott. Bruno, direttore dell'istituto d'igiene della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli;

Moretti dott. Innocenzo, direttore sanitario dell'ospedale policlinico S. Orsola di Bologna;

Sternini dott. Giorgio, direttore sanitario dell'ospedale civile S. M. dei Battuti di Treviso;

Vezzoso dott. Bartolomeo, sovraintendente sanitario dell'ospedale maggiore di Milano.

Segretario:

Primicerio dott. Bruno, direttore di sezione.

Art. 2.

L'esame nazionale di idoneità a direttore sanitario ospedaliero si svolgerà a Roma il giorno 18 luglio 1970, nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(6451)

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità a vice direttore sanitario ospedaliero, sessione anno 1970

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1970, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 5 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 11 maggio 1970, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere all'estrazione dei nominativi dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia e dei sovraintendenti e direttori sanitari ospedalieri quali componenti delle commissioni esaminatrici degli esami regionali di idoneità a vice direttore sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1969, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 26 febbraio 1970, modificato con decreto 15 aprile 1970, con cui è stato approvato l'elenco dei sovraintendenti e dei direttori sanitari ospedalieri di ruolo;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo terzo del presente decreto in data 3 giugno 1970, relativo alla estrazione a sorte dagli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità a vice direttore sanitario ospedaliero è costituita come segue:

Presidente:

Fierro dott. Achille, ispettore generale medico.

Componenti:

Del Vecchio prof. dott. Vittorio, direttore dell'istituto di igiene della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma;

Scanagatta dott. Antonio, direttore sanitario dell'ospedale civile maggiore di Verona;

Abate dott. Antonino, direttore sanitario dell'ospedale civile dell'Annunziata di Cosenza;

Sabena dott. Vittorio, direttore sanitario dell'ospedale maggiore di Bologna.

Segretario:

Camera dott. Andrea, direttore di sezione.

Art. 2.

L'esame regionale di idoneità a vice direttore sanitario ospedaliero si svolgerà a Roma il giorno 14 luglio 1970, nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(6452)

Commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità per direttore di farmacia ospedaliera, sessione anno 1970

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1970, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 5 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1969, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere all'estrazione dei nominativi del professore universitario di ruolo o fuori ruolo della facoltà di farmacia e dei direttori di farmacia ospedaliera quali componenti la commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità per direttore di farmacia ospedaliera;

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1969, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di farmacia;

Visto il proprio decreto in data 25 febbraio 1970, modificato con decreto 16 aprile 1970, con cui è stato approvato l'elenco dei direttori di farmacia ospedaliera di ruolo;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo terzo del presente decreto in data 27 maggio 1970, relativo alla estrazione a sorte dagli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità per direttore di farmacia degli enti ospedalieri è costituita come segue:

Presidente:

Perria prof. dott. Marco, ispettore generale medico.

Componenti:

Carboni prof. dott. Salvatore, direttore dell'istituto di chimica farmaceutica e tossicologia dell'Università di Pisa;

De Luca dott. Orlando, direttore di farmacia dell'ospedale S. Eugenio degli OO. RR. di Roma;

Gerini dott. Mirella, direttore di farmacia dell'ospedale civile « Umberto I » di Ancona;

Giaccone dott. Anna Maria, direttore di farmacia dello ospedale civile di Mondovì (Cuneo).

Segretario:

Migliorino dott. Giovanni, direttore di sezione.

Art. 2.

L'esame nazionale di idoneità per direttore di farmacia degli enti ospedalieri si svolgerà in Roma il giorno 10 luglio 1970, nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(6453)

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità per farmacista ospedaliero per la Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1970, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 5 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1969, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere all'estrazione dei nominativi dei professori universitari di ruolo o fuori ruolo della facoltà di farmacia e dei direttori di ruolo di farmacia ospedaliera quali componenti le commissioni esaminatrici degli esami regionali di idoneità per farmacista ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1969, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo o fuori ruolo della facoltà di farmacia;

Visto il proprio decreto in data 25 febbraio 1970, modificato con decreto 16 aprile 1970, con cui è stato approvato l'elenco dei direttori di farmacia ospedaliera di ruolo;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo terzo del presente decreto in data 27 maggio 1970, relativo alla estrazione a sorte dagli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità per farmacista ospedaliero per la Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta è costituita come segue:

Presidente:

Polizzi prof. dott. Francesco, ispettore generale medico.

Componenti:

Caronna prof. dott. Gaetano, direttore dell'istituto di chimica farmaceutica e tossicologica dell'Università di Palermo;

Bonfante dott. Remo, direttore di farmacia dell'ospedale S. Maria di Misericordia di Albenga (Savona);

Affatato dott. Eugenia, direttore di farmacia dell'ospedale civile caduti in guerra di Canosa di Puglia (Bari);

De Novellis dott. Angela, direttore di farmacia degli ospedali riuniti di Matera.

Segretario:

D'Angelo dott. Pasquale, direttore di sezione.

Art. 2.

L'esame regionale di idoneità per farmacista ospedaliero per la Valle d'Aosta, Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia si svolgerà a Milano il giorno 11 luglio 1970 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(6454)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Monza

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 dicembre 1969 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Monza (Milano);

Visto il decreto ministeriale in data 29 aprile 1970, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Monza, nell'ordine appresso indicato:

1. Caimmi dott. Luigi	punti	89,35	su 132
2. Bertinetti dott. Mario	»	80,47	»
3. Schlitzer Pasquale	»	80,21	»
4. Ferri dott. Pasquale	»	78,18	»
5. Rabacchino dott. Ferdinando	»	77,86	»
6. Guerrieri dott. Domenico	»	77,37	»
7. Giannetti dott. Giunio	»	76,20	»
8. Polledri dott. Giuseppe	»	74,21	»
9. Ioli dott. Giovanni	»	74,15	»
10. Riolfatti dott. Tullio	»	73,78	»
11. Palatiello dott. Vincenzo	»	73,69	»
12. Oddone dott. Francesco	»	72,08	»
13. Tollis dott. Aldo	»	70,40	»
14. Mistrangelo dott. Pio	»	69,60	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1970

p. *Il Ministro*: SARTI

(6000)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Esito del concorso nazionale tra artisti italiani per la ideazione e la realizzazione di un'opera d'arte nella casa di soggiorno per lavoratori portuali in Dovadola.

La commissione giudicatrice del concorso nazionale per la ideazione e la realizzazione di un'opera d'arte da eseguire nella casa di soggiorno per lavoratori portuali nel comune di Dovadola (Forlì), bandito con decreto ministeriale del 21 novembre 1969 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4 del 7 gennaio 1970, ha prescelto - alla unanimità - il bozzetto presentato dal gruppo di artisti - prof.ri Andrea Raccagni, Maria Grazia Brunetti e Luca Raccagni - dal titolo « gli oblò », per la sua originalità e perchè meglio si inserisce negli elementi costruttivi dell'ambiente in cui l'opera deve essere collocata.

(6158)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova presso il museo di paleontologia dell'Università di Roma.

Le prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso il museo di paleontologia dell'Università di Roma si svolgeranno presso l'istituto di paleontologia dell'Università di Roma, con inizio il giorno 13 luglio alle ore 9.

(6535)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso per esame a cinquantanove posti di vice perito nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti industriali.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 14, secondo supplemento, parte seconda, dell'11 maggio 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale del 1° ottobre 1969, n. 2146, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1970, registro n. 13, foglio n. 331, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso per esame a cinquantanove posti di vice perito nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti industriali (tabella *H*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 15 marzo 1965.

(6157)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caserta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5347/1.20, del 20 aprile 1970, concernente la dichiarazione delle vincitrici del concorso a ventidue posti di ostetrica condotta, indetto con decreto del medico provinciale n. 10193 del 3 luglio 1968;

Atteso che le ostetriche Aurora Ida Piccirillo, Maria Rosa Mormile e Iolanda Cascone, dichiarate vincitrici delle condotte, rispettivamente, di Succivo, Baia e Latina e S. Maria La Fossa, sono da ritenersi rinunciatarie alla nomina delle condotte medesime;

Vista la graduatoria delle idonee al concorso in parola, approvata con proprio decreto n. 5346/1.20 del 20 aprile 1970, nonchè l'ordine di preferenza delle sedi indicate nelle domande di ammissione, dalle candidate che seguono nella graduatoria stessa;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Al proprio decreto n. 5347/1.10, citato in premessa, sono apportate le seguenti modifiche:

l'ostetrica Gilda Santagata viene dichiarata vincitrice della condotta di Succivo, in luogo dell'ostetrica Aurora Ida Piccirillo, rinunciataria della condotta medesima;

l'ostetrica Rachele Micco, viene dichiarata vincitrice della condotta di Baia e Latina, in luogo dell'ostetrica Maria Rosa Mormile, rinunciataria della condotta medesima;

l'ostetrica Maria Guadagno viene dichiarata vincitrice della condotta di S. Maria La Fossa, in luogo dell'ostetrica Iolanda Cascone, rinunciataria della condotta medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Caserta, addì 11 giugno 1970

Il medico provinciale: CAIOLA

(6090)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROMA

Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Roma.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6-AG/7217 in data 30 giugno 1969, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami; per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Roma al 30 novembre 1968;

Visto il proprio decreto n. 6-AG/7217 *bis* in data 22 luglio 1969, con il quale è stata stralciata dal bando suddetto la seconda condotta ostetrica del comune di Rocca di Papa;

Visto il proprio decreto n. 6-AG/8953 in data 6 novembre 1969, con il quale il bando suddetto è stato integrato ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, che stabilisce il riconoscimento dei benefici in favore degli invalidi di guerra e categorie assimilate in materia di assunzioni riservate;

Visto l'art. 54 dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Roma, dell'ordine dei medici della provincia di Roma e dei comuni interessati;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Roma al 30 novembre 1968, è costituita come segue:

Presidente:

Coletta dott. Guido, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Festa dott. Raffaele, direttore di sezione presso la prefettura di Roma;

Quadri dott.ssa Laura, medico provinciale di 1ª classe; in servizio presso ufficio medico provinciale di Roma;

Valle prof. Giuseppe, direttore della 2ª clinica ostetrica ginecologica dell'Università di Roma;

Matteace prof. Francesco, libero docente in ostetricia e ginecologia;

Bertoncelli Giuseppina, ostetrica condotta del comune di Guidonia.

Segretario:

Fabrizi dott.ssa Luisa, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Roma; il presente provvedimento sarà inoltre affisso per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio medico provinciale ed a quello della prefettura di Roma.

Roma, addì 1° giugno 1970

Il medico provinciale: DEL VECCHIO

(6003)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.